

EPIDEMIOLOGIA E PREVALENZA

Facendo sempre riferimento alle stime diffuse del Ministero della Salute, in Toscana il numero dei giocatori che presentano un comportamento di gioco problematico dovrebbe oscillare tra 43.032 (stima minima) e 125.785 (stima massima) e quello dei giocatori che hanno già sviluppato un vero e proprio Disturbo da gioco d'azzardo dovrebbe oscillare tra 16.550 (stima minima) e 71.823 (stima massima).

Se si tiene conto che tali stime sono calcolate solo sulla popolazione maggiorenne, i numeri sopra riportati devono necessariamente essere interpretati per difetto, data l'elevata diffusione che il gioco d'azzardo, soprattutto a distanza, ha fra gli adolescenti, come già discusso precedentemente.

In ogni caso, nonostante l'alta incidenza del fenomeno, nell'anno 2015, a livello regionale, i giocatori che si sono rivolti e sono stati seguiti dai SER.D per diagnosi di Disturbo da gioco d'azzardo sono stati solo 1.334. La tabella 4 riporta nel dettaglio la distribuzione degli utenti in trattamento presso le diverse Aziende USL della Toscana.

Azienda USL	Utenti	Popolazione (18-75 anni)	Prevalenza rispetto alla popolazione
Toscana centro (Pistoia, Prato, Firenze, Empoli)	594	1.437.064	0,04%
Toscana nord ovest (Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Viareggio)	352	1.135.349	0,03%
Toscana sud est (Siena, Arezzo, Grosseto)	338	737.718	0,5%
Totale	1.334	3.310.131	0,04%

Tabella 7. Prevalenza di giocatori d'azzardo patologici trattati nei SER.D in Toscana (Fonte: Regione Toscana, 2017)

Come emerge da tale tabella, a livello regionale, la percentuale di giocatori patologici che si sono rivolti ai Servizi per le Dipendenze è risultata pari allo 0,04% della popolazione residente. **Una percentuale significativamente più bassa (di più**

di dieci volte) rispetto alla stima per difetto dei giocatori d'azzardo patologici presenti nella popolazione generale che, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute (2012) oscilla tra lo 0,5 al 2,2%.

Inoltre, se si considera che la media stimata dei giocatori d'azzardo patologici della Toscana si aggira intorno alle 44 mila persone, questo significa che solo il 3% di loro sono state prese in carico dal SSN. Tale percentuale, per quanto estremamente bassa, risulta comunque maggiore di quella rilevata a livello nazionale che si attesta intorno all'1,5%. Ciò può essere riconducibile alla sensibilità che la Regione Toscana ha sempre dimostrato verso il fenomeno del gioco d'azzardo e alla tempestività di interventi che ha posto in atto per contrastarlo.

Analizzando l'andamento degli utenti trattati per Disturbo da gioco d'azzardo nei SER.D della Toscana, inoltre, è possibile evidenziare un aumento costante negli ultimi quattro anni, come riportato nella figura che segue (Figura V).




Figura V. Prevalenza dei giocatori d'azzardo patologici trattati nei SER.D della Toscana negli anni 2013-2016 (Fonte: Regione Toscana, 2017)

Come si vede, nell'arco temporale di quattro anni, è stato registrato un aumento del 17,1% di utenti con diagnosi di gioco d'azzardo patologico in cura presso i SER.D della regione.

PROVVEDIMENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO

Non è da escludere che tale aumento sia testimonianza della crescente accessibilità e offerta terapeutica dei servizi dei SER.D regionali. In effetti nell'ultimo decennio la Regione Toscana ha approvato e finanziato numerose azioni per lo sviluppo di una rete socio-sanitaria capace di potersi fare carico delle persone con un comportamento di gioco patologico.

In particolare, il Piano Integrato Sociale Regionale (PSR) 2007-2010 e quello del 2008-2010 hanno previsto un obiettivo finalizzato alla promozione di iniziative dirette al potenziamento e all'integrazione della rete dei servizi deputati alla cura e alla sperimentazione della cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo all'interno di strutture residenziali.

Inoltre, la Giunta regionale toscana, ha approvato le "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del Gioco d'Azzardo Patologico" e finanziato il proseguimento della sperimentazione residenziale del gioco patologico (delibera n. 860/2009 e delibera n. 759/2011).

Successivamente, la legge regionale toscana n.57 del 2013, "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia" ha emanato una serie di misure "per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti coinvolti" (art. 1); ha istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco (art.3); disposto una serie di norme sulla collocazione dei punti gioco sul territorio regionale (art.4); ribadito il divieto di pubblicità o di promozione al gioco (articolo 5), nonché l'obbligo di esibizione di materiale informativo (articolo 6); prevista la formazione e l'aggiornamento per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito (Art. 7) e campagne di informazione, di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco (art. 8); fornito contributi agli esercizi che rimuovono dai locali gli apparecchi per il gioco lecito (art. 10) e specificato le sanzioni per le violazioni di tali norme (art. 14).

L'interesse della Regione Toscana per la promozione di interventi di prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo è inoltre testimoniato dall'approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015 (delibera 91/2014), del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018 (delibera 693/2015), delle Linee di indirizzo su "Interventi di informazione, prevenzione, formazione e definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il giocatore d'azzardo patologico (PDTA GAP) (delibera 882/2016).

L'ultima, significativa, azione della Giunta regionale toscana è l'approvazione del Piano regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo (delibera n. 775/2017).

PARTE IV:

**IL FENOMENO DEL GIOCO
D'AZZARDO NEL TERRITORIO
FIORENTINO**

RICOGNIZIONE PRELIMINARE E COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COMPETENTI

La massiva presenza e il progressivo aumento del gioco d'azzardo sul territorio nazionale e regionale, unita alla consapevolezza della gravità e della sua crescente radicazione nel territorio comunale fiorentino, che non lascia intravedere alcuna possibilità di una sua remissione spontanea, ha spinto l'Amministrazione Comunale a procedere ad una ricognizione dettagliata e completa del fenomeno. Tale azione è finalizzata a comprendere le reali dimensioni dell'offerta di gioco, del volume di spesa e delle ricadute che questa può avere sulla salute dei cittadini. Ciò al fine di rendere possibile una programmazione territoriale di politiche sociali e di misure ed interventi mirati, finalizzati a prevenire le conseguenze e a contrastare l'estendersi di comportamenti di gioco incontrollati.

A tale scopo è stata pertanto attivata una convenzione tra il Comune di Firenze e il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Firenze al fine di dotarsi di un impianto di analisi e di approfondimento che permetta di avere un quadro del fenomeno della dipendenza da gioco ed approfondire il ruolo che i fattori di rischio di tipo ambientale (legati alla diffusione e alla disponibilità degli apparecchi di gioco, alla numerosità e capillare distribuzione dei punti gioco sul territorio, ecc.) possono svolgere nello sviluppo della patologia connessa all'azzardo. Nell'ambito di tale convenzione, il Comune si impegnava a fornire al Dipartimento i dati di base utili alla ricerca, coinvolgendo i soggetti in possesso dei dati necessari allo svolgimento dell'analisi.

Il Dipartimento di Scienze della Salute ha designato come responsabile scientifico la Prof.ssa Tani Franca, in quanto coordinatrice dell'Unità interdipartimentale di ricerca "Nuove patologie sociali". Alla realizzazione di tale progetto hanno inoltre collaborato la Direzione Attività Economiche, la Direzione Servizi Sociali, l'ufficio Statistica del Comune di Firenze, oltre ad altri rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche competenti, quali l'Area Dipendenze dell'AUSL Toscana Centro e, infine, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per il raggiungimento delle finalità della ricerca sono stati preliminarmente organizzati numerosi incontri, per definire la natura dei dati necessari per comprendere la situazione a livello del territorio fiorentino.

Si è trattato di un lavoro complesso, in quanto è risultato estremamente difficile per il Comune reperire tutti i dati necessari a procedere ad una ricognizione esaustiva del fenomeno. Nonostante, infatti, le numerose e reiterate richieste ufficiali, inoltrate dalla Direzione Attività Economiche e Turismo, infatti, i dati pervenuti risultano in alcuni casi parziali ed incompleti. In particolare, quelli relativi alle iniziative sociali di prevenzione e contrasto svolte nell'ambito dell'Assessorato Welfare e Sanità, della Caritas e delle varie associazioni di volontariato e no profit presenti nel territorio del Comune, sono risultati essere stati raccolti in modo poco rigoroso e sistematico, e, in quanto tali, non utilizzabili a fini scientifici.

Inoltre, nonostante le richieste ufficiali avanzate all'ADM riguardassero i dati relativi al triennio 2014-2016, sono pervenuti dall'ADM solo i dati relativi agli ultimi due anni, peraltro incompleti in quanto totalmente mancanti delle informazioni riguardanti il numero e la distribuzione dei punti gioco relativi al 2015. Ad una ulteriore richiesta formale avanzata dal Servizio Statistico e Toponomastica del Comune per avere l'integrazione dei dati mancanti, disaggregati in funzione della distribuzione a livello territoriale, l'ufficio dell'ADM ha risposto avanzando una richiesta di 12 mila euro per la *"copertura dei costi di estrapolazione dei dati con dettaglio subcomunale (quartiere o cap)"*. Richiesta che è stata ritenuta inammissibile.

Pertanto, a tutt'oggi, non sono ancora disponibili dati ufficiali organici e completi su questa tematica, in particolare risultano carenti le informazioni relative alla distribuzione dei punti gioco sul territorio, ai flussi di gioco d'azzardo pubblico, alla raccolta fisica e *on-line* di tali attività, nonché alla prevalenza della patologia nel territorio del Comune di Firenze.

E' pertanto necessario sottolineare che i dati su cui si fonda il presente report non permettono di delineare l'andamento globale del fenomeno del gioco d'azzardo nella sua complessità. Essi costituiscono quindi una fotografia certamente attendibile, ma non esaustiva del fenomeno del gioco d'azzardo nell'Area fiorentina e devono essere comunque considerati "per difetto" dal momento che non prendono in considerazione anche tutti quei casi patologici che

sono assistiti da associazioni di volontariato, enti no profit o da professionisti privati, ma si basano esclusivamente sui dati forniti dalla USL Toscana Centro.

IL VOLUME DEL GIOCO D'AZZARDO

La carenza dei dati forniti dall'ADM cui abbiamo fatto riferimento sopra non rende possibile tracciare l'andamento del gioco a livello comunale nell'ultimo triennio quartiere per quartiere. Nonostante questa lacuna, il quadro che emerge è senza dubbio preoccupante.

Nel 2016, i punti vendita dedicati all'azzardo presenti sul territorio di Firenze risultano essere 365. La tabella che segue ne riporta in modo dettagliato la distribuzione e la numerosità (Tabella 5).

Sale scommesse	Sale bingo	Sale gioco	Sale VLT	Esercizi con apparecchi di gioco	Altri esercizi (tabacchi, circoli..)	N. VLT	Altri apparecchi	Superficie per km ²	Punti per km ²
7	2	4	9	15	328	135	1.500	102,3	0,28

Tabella 5. Consistenza dell'offerta di gioco d'azzardo nel Comune di Firenze (*Fonte:* dati pervenuti dall'ADM al Comune di Firenze)

Se si tiene conto che la superficie totale del Comune è di 102,3 km², emerge che si tratta di 1 punto gioco ogni 0,28 km², ovvero **quasi 4 punti gioco per ogni chilometro quadrato. Una distribuzione davvero capillare, che è di oltre cinque volte superiore di quella rilevata a livello regionale**, dove, come abbiamo visto, si registra la presenza di un punto gioco ogni 1.57 Km². Tale dato rende molto chiara la pervasiva esposizione della popolazione fiorentina alla massiccia e capillare offerta del gioco pubblico d'azzardo.

I dati relativi al numero di giocate negli anni 2015 e 2016 pervenuti dall'ADM, che vengono riportati nella Tabella 6, riguardano unicamente le lotterie, i gratta &

vinci, il lotto / enalotto e le scommesse. Si tratta indubbiamente dei giochi più diffusi, ma che non rendono comunque conto dell'andamento relativo a tutte tipologie di gioco disponibili. In ogni caso, basandosi sui dati pervenuti, si evidenzia il vertiginoso aumento del consumo di gioco d'azzardo nel Comune di Firenze. Si tratta infatti di un aumento medio di oltre 125%, che nel caso delle lotterie **supera addirittura il 445% in un anno.**

	2015	2016	Aumento percentuale
N. lotterie	87.018,50	474.565,08	445,36
N. gratta & vinci	62.233.800,00	67.685.388,00	8,76
N. lotto / enalotto	33.476.292,00	40.306.653,04	20,40
N. scommesse	62.063.927,00	78.169.151,63	25,95

Tabella 6. Le giocate d'azzardo sul Comune di Firenze (Fonte: dati pervenuti dall'ADM al Comune di Firenze)

IL CONSUMO DI GIOCO D'AZZARDO

I dati pubblicati sul Libro Blu 2016 e quelli forniti dall'ADM permettono, inoltre, di ottenere un valore indicativo globale e attendibile circa il costo dell'azzardo.

Per quanto riguarda la raccolta complessiva, nel Comune di Firenze si è registrato nell'ultimo anno un **forte aumento**. Come mostrano i dati della tabella 7, infatti, dal 2015 al 2016, il consumo di gioco d'azzardo ha registrato un incremento di 66.902.171,48 euro, aumentando perciò dell'**11.84%**.

Raccolta 2015	Raccolta 2016
565.258.615,06	632.160.786,54

Tabella 7. Incremento del consumo di gioco d'azzardo nel Comune di Firenze
(Fonte: dati pervenuti dall'ADM al Comune di Firenze)

La tabella che segue (Tabella 8) riporta le somme in Euro relative alla raccolta del gioco d'azzardo, calcolate pro-capite e per nucleo familiare, in Italia e nel Comune di Firenze.

	Popolazione complessiva	n. membri famiglia media	Raccolta gioco d'azzardo	Consumo pro-capite	Consumo per famiglia
Italia	60.589.445	2,32	95.969.000.000	1.583,92	3.674,70
Comune Firenze	377.625	2	632.160.786,54	1.674,04	3.348,08

Tabella 8. Consumo di gioco d'azzardo relativo all' anno 2016 (Fonte: Libro Blu, 2016)

Come emerge da tale tabella, nel 2016 in Italia il consumo di gioco d'azzardo ha registrato 95,969 miliardi di euro, pari a una spesa media familiare che supera i 3.600 euro l'anno e un consumo pro-capite di oltre 1.500 euro l'anno a persona, **neonati e bambini compresi.**

Nel Comune di Firenze la situazione appare più grave. La spesa pro-capite, neonati e bambini compresi, è di oltre 1.600 euro all'anno e risulta **quasi il 6% in più della media pro-capite nazionale.**

La spesa media familiare risulta lievemente inferiore rispetto a quella nazionale. A questo proposito c'è tuttavia da tenere conto che il numero di membri che compongono le famiglie fiorentine è inferiore rispetto a quello nazionale. Nonostante questo, la spesa media familiare legata al consumo dell'azzardo supera comunque i 3.300 euro l'anno.

Se teniamo conto che il reddito medio, calcolato sulla famiglia media del Comune di Firenze, è pari a 51.220,47, ciò significa che **la spesa per il gioco d'azzardo nelle famiglie fiorentine occupa in media il 6,54% del loro reddito totale.** Se consideriamo inoltre che la spesa alimentare delle famiglie del Centro Italia è stata in media nel 2016 di 5174,76 euro all'anno (Istat, 2017), occupando quindi un 10,1% del reddito familiare medio annuo, **la spesa per il gioco d'azzardo risulta essere più della metà di quanto le famiglie del Comune di Firenze spendono per i generi alimentari,** come mostrato graficamente nella figura VI.




Figura VI. Distribuzione della spesa media familiare nel Comune di Firenze

Se consideriamo **solo la popolazione maggiorenne**, la situazione si aggrava ulteriormente. In questo caso, infatti, come mostra la Tabella 9, **la spesa pro-capite annuale per il gioco d'azzardo arriva a quasi 2.000 euro.**

Popolazione maggiorenne	Raccolta gioco d'azzardo	Consumo pro-capite
322.636	632.160.786,54	1.959,36

Tabella 9. Consumo di gioco d'azzardo relativo all' anno 2016 nel Comune di Firenze (*Fonte:* Ufficio statistico del Comune di Firenze)

Considerando che il reddito medio pro-capite nel Comune di Firenze è pari a 25.610,23 euro l'anno, ciò significa che **la spesa per il gioco d'azzardo a Firenze occupa in media quasi l'8% dello stipendio annuale.**

EPIDEMIOLOGIA E PREVALENZA

Per quanto riguarda la prevalenza degli esiti patologici del gioco d'azzardo sul territorio fiorentino ci siamo avvalsi, oltre che dei dati ufficiali forniti dall'Area Dipendenze dell'AUSL Toscana Centro e dal Bollettino 2015 dell'Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda USL Toscana Centro, anche da documenti e informative pubblicati a cura della Regione e direttamente fornitici dal Responsabile P.O. "Prevenzione e cura delle condotte di abuso e delle dipendenze" della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione.

La mancanza di dati ricevuti da altri enti che, in modo più o meno specifico accolgono utenti con Disturbo da gioco d'azzardo (Caritas, associazioni di volontariato, associazioni no profit, gruppi dei giocatori anonimi, ecc.), ci porta a sottolineare nuovamente **come i dati sotto riportati siano da considerarsi necessariamente per difetto.**




Figura VII. Andamento utenti GAP nel Comune di Firenze e provincia e territorio fiorentino (Comune e provincia) nel periodo dal 2010 al 2016 (Fonte: Bollettino 2015, ASF Toscana per il periodo 2010-2015, dati pervenuti dall'ASL Firenze al Comune di Firenze per l'anno 2016)

In ogni caso, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Dipendenze dall'ASF Toscana Centro, gli utenti con diagnosi di Disturbo da gioco d'azzardo in carico presso i SER.D dell'ASF 10 sono quasi raddoppiati nel periodo dal 2010 al 2016, come illustrato nella Figura VII.

In particolare, l'andamento della prevalenza degli utenti in carico ai SER.D per Disturbo da gioco d'azzardo nell'ASF 10 nell'arco di tempo compreso tra il 2010 e il 2016 è dettagliatamente riportato nella tabella 10.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Comune	117	140	163	171	171	169	141
Provincia*	6	8	22	27	38	53	75
Totale	123	148	185	198	209	222	216

Tabella 10. Prevalenza degli utenti per Disturbo da gioco d'azzardo nel Comune e nella Provincia di Firenze (Fonte: Bollettino 2015, ASF Toscana per il periodo 2010-2015, dati pervenuti dall'ASL Firenze al Comune di Firenze per l'anno 2016)

Dei 216 utenti trattati dai SER.D nel 2016, i nuovi utenti, coloro cioè che si sono rivolti per la prima volta in tale anno al servizio per problemi legati al GAP, sono stati 79 (53 nella zona di Firenze e 26 nella provincia), mentre gli altri 137 rifluivano dagli anni precedenti.

Come risulta dai dati sopra riportati, negli ultimi sette anni, si è registrato un importante aumento, che raggiunge quasi il 76%, se consideriamo complessivamente la situazione, a livello comunale e provinciale.

Nel solo Comune di Firenze l'aumento di richieste di trattamento per Disturbo da gioco d'azzardo risulta di oltre il 20%, mentre nella Provincia tale incremento è addirittura di oltre il 1150%.

* La provincia prevede le zone nord ovest, sud est e Mugello

La lieve flessione registrata nelle richieste pervenute nei SER.D del Comune è riconducibile alla maggiore disponibilità e migliore dislocazione dei differenti luoghi di cura che sono stati attivati negli ultimi anni sul territorio della provincia.

Negli ultimi anni, infatti, tutti i SER.T del territorio hanno attivato il servizio specifico per la presa in carico ed il trattamento dei pazienti con diagnosi di Disturbo da gioco d'azzardo. Tale nuova opportunità ha fatto sì che se prima, tutti i giocatori della provincia fiorentina che giungevano alla consapevolezza del loro problema tanto da arrivare a chiedere aiuto, si rivolgevano ai SER.D del Comune di Firenze, che per primi avevano attivato tali servizi, grazie alle maggiori disponibilità di cura dislocate sul territorio hanno potuto trovare adeguate risposte alle loro richieste di aiuto nei servizi distribuiti nella provincia.

Tale affermazione trova conferma nei dati riportati nella Figura VIII, che ben illustra sia il progressivo aumento di utenze considerato complessivamente, sia come alla leggera flessione di richieste avanzate ai SER.D dell'ASF 10, corrisponda un parallelo aumento degli utenti in tutte le zone provinciali considerate, con un incremento maggiore nella zona nord ovest.




Figura 5. Andamento nel tempo (2010-2016) degli utenti GAP per zone (Fonte: Bollettino 2015, ASF Toscana)

Complessivamente, quindi, sulla base dei dati disponibili, emerge che nell'ultimo anno gli utenti presso i SER.D dell'ASF 10 sono in totale 216, 75 nella Provincia e 141 nel Comune di Firenze.

Se consideriamo che, come abbiamo detto, le stime pubblicate dal Ministero della Salute (2012) valutano che il numero dei giocatori problematici nella popolazione generale oscilla fra 1.3% e 3.8% e quello dei giocatori che hanno già sviluppato una conclamata patologia per gioco d'azzardo oscilla fra 0.5% e 2.2%, possiamo facilmente comprendere come tale numero si discosti notevolmente da quello reale dei giocatori patologici che richiederebbero un intervento.

La tabella 11 che segue riporta il numero totale dei giocatori problematici e patologici stimabili sul territorio fiorentino.

	Popolazione	Giocatori problematici		Giocatori patologici	
		Stima minima	Stima massima	Stima minima	Stima massima
	Residente al 1/1/2017				
Provincia Fi	457.213	5.944	17.374	2.286	10.059
Comune Fi	377.625	4.909	14.350	1.888	8.308

Tabella 11. Stima della popolazione di giocatori problematici e patologici nella provincia e nel comune di Firenze.

Questo significa che, a fronte di una stima media di giocatori d'azzardo patologici presenti nel 2016 sul territorio della Provincia di Firenze pari a circa 6172 individui, si sono rivolti e sono stati presi in carico dai SER.D solo 75, ovvero l'1,2% di loro. Nel Comune di Firenze la situazione è ugualmente preoccupante: a fronte di una stima media di 5098 giocatori patologici, solo 141, ovvero **solo il 2,8% dei giocatori d'azzardo patologici sono quelli in cura presso i SER.D.** Tali dati sottolineano che i giocatori patologici in trattamento presso i SER.D costituiscono solo la punta dell'iceberg, mentre la maggior parte dei giocatori che presentano un rapporto patologico con il gioco d'azzardo rischia di rimanere sommersa e senza un trattamento adeguato.

C'è da tenere presente, tuttavia, che l'incompletezza delle informazioni ricevute, che non comprendono tutti i luoghi di cura e trattamento presenti sul territorio, non permette di comprendere appieno l'entità del fenomeno.

Rimangono infatti esclusi i professionisti privati, le varie associazioni ed enti no profit che offrono servizi di trattamento e riabilitazione per il Disturbo da gioco d'azzardo. Per esempio, sappiamo che nel territorio fiorentino sono attivi attualmente tre Gruppi di Giocatori Anonimi, dislocati nei quartieri di Novoli, Gavinana e Le Piagge, che, secondo quanto comunicato dal Direttore dell'Area Dipendenze dell'AUSL Toscana Centro, assorbono numerosi utenti, con numero che varia, a seconda dei casi, da 7 a 15 partecipanti. Non siamo tuttavia in grado di quantificare il numero complessivo di utenti in cura presso tali gruppi.

CARATTERISTICHE DEGLI UTENTI IN CARICO PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI

I dati pervenuti dall'Azienda Sanitaria di Firenze relativi agli utenti GAP presso i SER.D del territorio hanno evidenziato la netta prevalenza di uomini rispetto alle donne, come mostrato nella Tabella 12.

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Comune	96	21	113	27	135	28	138	33	143	28	140	29	116	25
Provincia[†]	6	0	7	1	20	2	25	2	33	5	39	14	65	10
Totale	102	21	120	28	155	30	163	35	176	33	179	43	181	35
%	82,9	17,1	81,1	18,9	83,8	16,2	82,3	17,7	84,2	15,8	80,6	19,4	83,8	16,2

Tabella 12. Numero utenti GAP nel Comune di Firenze e provincia suddivisi per genere (*Fonte:* Bollettino 2015, ASF Toscana per il periodo 2010-2015, dati pervenuti dall'ASL Firenze al Comune di Firenze per l'anno 2016)

Nel periodo considerato la percentuale di uomini oscilla infatti da 80,6% a 84,2%. Il rapporto maschi / femmine è stato in media pari a 4,8 / 1.

Tuttavia, l'analisi dei trend mostra un **progressivo aumento di donne che hanno ricevuto una diagnosi di Disturbo da gioco d'azzardo. Dal 2010 al 2015 il numero di utenti di sesso femminile è cresciuto quasi del 105%**, il che rappresenta, senza dubbio, un dato allarmante. Pur tenendo conto della leggera diminuzione del numero di donne che sono state prese in carico dai Servizi per le Dipendenze per disturbi legati al gioco d'azzardo nel 2016 – per altro in linea con il dato generale sopra discusso – **l'aumento delle donne con diagnosi di Disturbo da gioco d'azzardo dal 2010 al 2016 rimane evidente e si aggira intorno al 67%**.

[†] La provincia prevede le zone nord ovest, sud est e Mugello

Tale dato appare in linea con quanto riportato da altre indagini (studio IPSAD®, 2013-2014) e mostra come tale trend, documentato già da diversi anni, sia in continuo e progressivo aumento.

La figura che segue (Figura IX), illustra in modo dettagliato la distribuzione per fasce di età degli utenti in carico ai servizi dell'ASF Toscana Centro negli anni considerati.




Figura IX. Età degli utenti in carico nel periodo 2010-2016 (Fonte: dati pervenuti dell'ASF Toscana Centro)

Come emerge da tale figura, gli utenti trattati per Disturbo da gioco d'azzardo presso i Servizi per le Dipendenze coprono un ampio range di età. La prevalenza maggiore riguarda individui di età compresa tra i 45 e i 49 anni, seguiti da persone con più di 60 anni. Quest'ultimo dato appare in linea con la crescente proporzione di pensionati che giocano d'azzardo e che investono nel gioco importanti somme di denaro, documentato anche in altre ricerche (Vivoli, 2013).

Un altro dato indubbiamente preoccupante riguarda la percentuale del 3,6% dei giovani con un'età inferiore ai 24 anni, già in trattamento con una diagnosi conclamata di Disturbo da gioco d'azzardo.

Tale percentuale documenta la preoccupante situazione di rischio a cui sono sottoposti i giovani e la necessità quindi di intervenire preventivamente con azioni di formazione ed informazione rivolte, non solo ai giovani maggiorenni, ma anche e soprattutto, agli adolescenti.

I dati relativi alla diffusione del gioco d'azzardo fra i giovani sono infatti allarmanti. Secondo i risultati dello studio ESPAD@Italia, condotto dai ricercatori del CNR di Pisa, **nel 2015 sono stati registrati oltre un milione di giocatori d'azzardo tra i 15 ed i 19 anni, 60.000 in più** rispetto all'anno precedente.

Dati ancora più allarmanti riguardano tuttavia la diffusione del gioco d'azzardo tra i minorenni.

L'Indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia condotta dall'EURISPES nel 2012 ha reso infatti noto che il gioco d'azzardo non interessa unicamente gli adolescenti (compresi i minorenni) ma anche i bambini, a partire dai 7 anni di età. Il 17,1% di loro ha infatti dichiarato di aver giocato *on-line* a soldi e addirittura il 25,9% di aver giocato a soldi, non *on-line*. Questo significa che un bambino su quattro ha giocato d'azzardo almeno una volta nella sua vita. Inoltre, nonostante il gioco prediletto dai bambini risulti essere l' "innocuo" Gratta & Vinci, praticato dal 33,7% di loro, un'alta percentuale dichiara di aver ha giocato con tipologie di gioco più "pericolose", come i Videopoker (il 13.3%) e le Slot machines (il 13.5%). Infine, un altro dato che, ai fini della presente indagine risulta degno di nota, il fatto che il 21% di loro ha dichiarato di avere vicino qualcuno che gioca.

Un'indagine successiva, condotta dall'Osservatorio Nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza (Paidoss, 2014) ha sostanzialmente confermato questi dati, rilevando che il **20% di bambini e adolescenti italiani fra i 10 e i 17 anni frequenta agenzie di scommesse, bingo e sale con slot-machine**, mentre il **25% dei più piccoli, in età compresa fra i 7 e i 9 anni, usa la paghetta per gratta & vinci e lotterie**.

La massiccia presenza e la capillare diffusione di possibilità di gioco diventa perciò una rilevante questione di salute pubblica, questione da trattare non solo in riferimento alla popolazione adulta (la sola per altro alla quale il gioco d'azzardo dovrebbe essere indirizzato), ma anche, e soprattutto, in relazione alla popolazione minorenni, compresi i bambini che sono continuamente esposti a stimoli relativi al gioco d'azzardo e per i quali, quindi, il gioco d'azzardo rischia di diventare un'attività normale e, come tale, priva di qualsiasi pericolo.

Per quanto riguarda l'occupazione, come è illustrato nella figura che segue (Figura X) il 70% degli utenti presi in carico dai SER.D dell'ASF Toscana Centro nel periodo 2010-2016 ha un lavoro, il 12% sono pensionati o casalinghe, mentre il restante 18% è disoccupato.




Figura X. Occupazione degli utenti in carico nel periodo 2010-2016 (Fonte: ASF Toscana Centro)

Il fatto che una proporzione significativa dei giocatori d'azzardo patologici seguiti presso i Servizi (30%) appartenga alle fasce economicamente più svantaggiate della popolazione e che ben il 18% non abbia alcun reddito, pone la preoccupante questione di come, tali individui, riescano a finanziare la propria dipendenza da gioco. Non a caso, forse, il gioco d'azzardo è attualmente indicato come una delle principali fonti dell'usura (Tani & Ilari, 2016).

Come mostra la figura XI, inoltre, rispetto al titolo di studio, il 4% degli utenti dei servizi pubblici ha un diploma di scuola primaria, il 58% un diploma di scuola media inferiore, il 9,5% un attestato di corsi professionali, il 24% un diploma di scuola media superiore, e il 4,5% una laurea.




Figura XI. Titolo di studio degli utenti in carico nel periodo 2010-2016 (*Fonte:* dell'ASF Toscana Centro)

Tali dati, unitamente ai precedenti, confermano come i comportamenti patologici di gioco d'azzardo, per quanto riguardino trasversalmente tutta la popolazione, coinvolgano soprattutto le fasce più deboli, ovvero gli individui meno attrezzati culturalmente ed economicamente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base di quanto abbiamo documentato e discusso nelle pagine precedenti, possiamo quindi concludere che al momento attuale **il Disturbo da gioco d'azzardo deve essere considerato un vero e proprio quadro patologico, riconosciuto e codificato a livello nazionale ed internazionale**, che mette seriamente a repentaglio la salute psico-fisica e sociale delle persone che ne sono affette. Una forma patologica di notevole complessità per gli elementi coinvolti nell'insorgenza e nel decorso clinico, che si presenta spesso in comorbidità con una vasta gamma di altri disturbi psicopatologici e per la quale sono attualmente disponibili rigorosi criteri e strumenti diagnostici universalmente condivisi nella comunità scientifica.

Le evidenze cliniche a questo proposito sono tali che lo stesso Legislatore, con il Decreto legge del 13 settembre 2012, ha ritenuto necessario inserire la cura ed il trattamento del Disturbo da gioco d'azzardo tra gli obblighi del Servizio Sanitario Nazionale includendolo fra i Livelli Essenziali di Assistenza.

Ciò anche in considerazione del significativo aumento che il gioco d'azzardo ha registrato negli ultimi anni. Tale aumento riguarda sia l'ampia varietà delle tipologie di gioco offerte dal mercato, l'elevata diffusione e la capillare distribuzione dei luoghi in cui è possibile giocare, il volume economico del gioco, nonché la crescente prevalenza e l'abbassamento dell'età d'insorgenza di comportamenti patologici di gioco con le conseguenze tragicamente negative che ad esso si accompagnano.

A questo proposito, ci preme sottolineare il ruolo finora svolto dallo Stato sul diffondersi del fenomeno gioco d'azzardo. Questo, come abbiamo visto, ha favorito una progressiva liberalizzazione dei giochi in deroga, promuovendo su larga scala un numero sempre crescente di tipologie e di luoghi di gioco. Tuttavia, se è vero che lo Stato può beneficiare delle entrate erariali legate all'azzardo, non è possibile non considerare l'altra faccia della medaglia. Il gioco d'azzardo, infatti, solleva importanti preoccupazioni etiche e sociali (Collins & Lapsley, 2003; Walker & Barnett, 1999) ed implica costi considerevoli per le persone psicologicamente e socialmente più vulnerabili, le famiglie, il risparmio privato, la sanità e la società. Lo Stato si trova così a dover sostenere costi, diretti e indiretti, sempre maggiori per la crescente

diffusione delle patologie legate al gioco. La relazione tra disponibilità e facile accessibilità ai giochi d'azzardo e la crescita del comportamento di gioco problematico e patologico è ben documentata in letteratura (Potenza & Charney, 2001; Shaffer & Hall, 2001).

All'aumento delle persone che sviluppano una dipendenza dal gioco corrisponde inoltre un significativo calo della produttività lavorativa e un possibile aumento della criminalità (sia attiva, per trovare soldi, che passiva, favorendo il mercato dell'usura), nonché un aumento dei costi sanitari per garantire l'assistenza e le terapie necessarie alla cura dei giocatori patologici. A questo proposito, secondo quanto riportato sul Dossier Azzardopoli (2012), i costi sociali del gioco d'azzardo in Italia oscillano tra i 5,5 miliardi e i 6,6 miliardi di euro all'anno, di cui 85,53 milioni di euro in costi diretti, quali spese mediche, ospedaliere, visite specialistiche, farmaci, ecc., e tra i 4,25 e i 4,65 miliardi di euro in costi indiretti, legati all'assenteismo, a situazioni di bancarotta, debiti, criminalità, spese di prevenzione adottate dal Governo, ecc.. A questi vanno aggiunti tra l'1,15 e l'1,90 miliardi di euro di costi legati alla perdita della qualità di vita, connessi a problemi familiari, fenomeni di violenza, depressione, ansia, suicidio, ecc.

D'altra parte, il gioco rappresenta indubbiamente una componente rilevante dell'economia nazionale, che costituisce nel nostro paese la terza industria per fatturato, oltre a garantire ingenti entrate erariali e oltre 12.000 posti di lavoro. Al tempo stesso, esso è, di per sé, una fonte di legittimo piacere, fortemente radicato nella cultura della nostra società. Come tale, non può quindi essere "semplicemente" vietato. Del resto l'esperienza storica ha dimostrato quanto risulti inutile e improduttiva una politica proibizionista, che non solo rischia di rendere ancora più attraente l'"oggetto proibito" ma, cosa più importante, di consegnare in mano alla criminalità e al mercato illecito la gestione e i ricavi di tutto il giro d'affari.

Ciò detto, ci preme sottolineare che l'aumento del fenomeno del gioco d'azzardo, che riguarda tutto il territorio nazionale, nel territorio fiorentino assume dimensioni più allarmanti.

I dati in nostro possesso hanno reso evidente la capillare distribuzione degli strumenti e dei punti di gioco **nel Comune di Firenze che prevede la presenza di circa quattro punti gioco ogni Km², con una media che è oltre cinque volte superiore rispetto a quella registrata a livello regionale. Tale massiccia presenza**

può forse contribuire a spiegare l'ingente volume di gioco registrato sul territorio fiorentino.

Per quanto riguarda il consumo, infatti, nel solo biennio 2015 – 2016 l'incremento del volume di gioco d'azzardo nel Comune di Firenze è stato dell'11.84%, più del doppio di quello registrato a livello nazionale.

La spesa pro-capite per il consumo di gioco d'azzardo dei cittadini del Comune di Firenze, inclusi neonati e bambini, è di oltre 1.600 euro all'anno, ovvero **quasi il 6% in più della media pro-capite nazionale**. Se si considera solo la popolazione maggiorenne la spesa pro-capite annuale arriva a quasi 2.000 euro rappresentando quasi l'8% del reddito medio annuale.

Sembra importante sottolineare come il costante aumento registrato nel consumo dell'azzardo si sia verificato proprio nel momento in cui il Paese ha affrontato un'importante crisi economica che ha colpito in modo drammatico larghe fasce della popolazione. Secondo quanto riportato nell'indagine sui consumi e povertà di Confcommercio (Confcommercio, 2016), rispetto al 2006 le persone povere sono aumentate nell'ultimo decennio del 177%, passando da 1,66 milioni a quasi 4,6 milioni nell'ultimo anno.

Del resto, la relazione tra crisi economica e gioco d'azzardo è ormai ampiamente documentata (Fiasco, 2001; Tani & Ilari, 2016). Nei periodi di crisi economica l'illusione di una vincita "facile" con la "promessa" di una vita migliore, così come esplicitamente diffusa dai messaggi pubblicitari, può portare gli individui più vulnerabili a considerare il gioco d'azzardo una semplice soluzione a tutti i loro problemi. In altri termini, nei periodi di crisi, un numero sempre crescente di persone che hanno meno sicurezze economiche e prospettive per il futuro sono portate a investire il loro denaro nel gioco, esponendosi così ad un progressivo impoverimento e al rischio di sviluppare una vera e propria dipendenza dal gioco.

Per quanto riguarda il diffondersi della patologia connessa ai comportamenti di gioco, se consideriamo complessivamente la situazione, a livello del comune e della provincia di Firenze, **negli anni dal 2010 al 2016, si è registrato un aumento del 76% delle richieste di presa in carico rivolte ai SER.D.**

Nel solo Comune di Firenze l'aumento di richieste di trattamento per Disturbo da gioco d'azzardo avanzate ai SER.D risulta di oltre il 20%, mentre nella Provincia tale incremento è addirittura di oltre il 1.150%.

Tuttavia, nonostante questo costante e progressivo aumento di richieste di cura, le persone che si rivolgono ai Servizi costituiscono poco più dell'1% a livello provinciale meno del 3% a livello comunale dei giocatori patologici stimati negli stessi territori. Appare quindi evidente come **i giocatori patologici in trattamento presso i SER.D costituiscano solo la punta dell'iceberg**, mentre la maggior parte dei giocatori che presentano un rapporto patologico con il gioco d'azzardo rischia di rimanere sommersa e senza un trattamento adeguato.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'utenza, in linea con la letteratura, anche nel territorio fiorentino, fra i giocatori patologici il numero di uomini risulta nettamente superiore ed è quasi cinque volte di più di quello delle donne. Nonostante ciò, si è registrato negli ultimi anni un consistente trend di crescita del numero delle donne coinvolte in comportamenti di gioco patologico, per cui la forbice fra uomini e donne tende rapidamente a restringersi. **Nell'ultimo decennio, infatti, le donne in trattamento per Disturbo da gioco d'azzardo sono aumentate di circa il 67%.**

La maggioranza degli utenti dei servizi è inoltre costituita da individui adulti. Una percentuale importante (17%) è rappresentata tuttavia da persone che hanno più di 60 anni, che investono nel gioco importanti somme di denaro. Altro dato allarmante riguarda il fatto che **il 3,6% degli utenti in trattamento con una diagnosi conclamata di Disturbo da gioco d'azzardo sia costituito da giovani con un'età inferiore ai 24 anni.** Quest'ultimo dato evidenzia la preoccupante situazione di rischio a cui sono sottoposti i più giovani. Questi infatti, continuamente esposti a stimoli relativi al gioco d'azzardo, sia per la massiccia presenza di messaggi pubblicitari che per la capillare diffusione di possibilità di gioco fisico e *on-line*, finiscono per avvicinarsi sempre più precocemente al gioco d'azzardo, perché lo considerano un'attività "normale" e, come tale, priva di qualsiasi rischio.

Inoltre, una percentuale significativa dei giocatori d'azzardo patologici seguiti presso i Servizi è costituita da individui (casalinghe e disoccupati) privi di entrate economiche. Tale aspetto pone la preoccupante questione come essi riescano a procurarsi le ingenti somme di denaro necessarie per finanziare la loro dipendenza da gioco e richiama inevitabilmente l'associazione fra il mercato del gioco d'azzardo e quello dell'usura, più volte documentata in letteratura (Tani & Ilari, 2016).

Infine, rispetto al titolo di studio, la maggior parte degli utenti presi in carico hanno un livello di studio medio-basso (62%), benché siano presenti anche persone con un titolo di studio più elevato (38%).

In generale, questi dati confermano che i comportamenti patologici di gioco d'azzardo, seppur riguardano trasversalmente tutta la popolazione, coinvolgono soprattutto le fasce economicamente e culturalmente più deboli.

Complessivamente quindi, il quadro del fenomeno del gioco d'azzardo emerso mostra la preoccupante situazione presente nel territorio fiorentino all'interno del quale **si registra:**

- una distribuzione dei punti gioco di oltre cinque volte superiore di quella rilevata a livello regionale;
- un notevole incremento del consumo di gioco d'azzardo nell'ultimo biennio, che è risultato più del doppio di quello registrato a livello nazionale;
- un'elevata spesa pro-capite per il consumo di gioco, che nell'ultimo anno rappresenta quasi il 6% in più della media pro-capite nazionale.

A tutto ciò corrisponde un vertiginoso aumento delle patologie connesse al gioco d'azzardo. Negli ultimi sedici anni si è infatti registrato nel territorio fiorentino un aumento del 76% delle richieste di presa in carico rivolte ai SER.D per Disturbo da gioco d'azzardo.

A partire da questi dati emerge la necessità che le autorità preposte intervengano con urgenza con una regolamentazione più specifica del settore del gioco. Tale regolamentazione dovrà essere finalizzata a tutelare la salute pubblica, limitando l'ulteriore diffondersi delle patologie connesse al gioco d'azzardo. A tal fine risulta auspicabile la messa a punto di normative che regolamentino la diffusione incontrollata e la facilità di accesso dei punti gioco sul territorio, soprattutto in riferimento a quelle tipologie di giochi che, per le loro caratteristiche legate alla velocità dei tempi di gioco e alla riscossione immediata risultano più pericolosi per lo sviluppo - soprattutto per i soggetti più a rischio (minori, anziani e persone culturalmente ed economicamente più svantaggiate) - di una vera e propria dipendenza da gioco (La Barbera & La Cascia, 2008).

Tuttavia, affinché l'intervento pubblico risulti adeguato alle specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è necessaria una continua e puntuale ricognizione del fenomeno del gioco e di tutte le componenti in cui questo si declina.

Da qui l'opportunità che il Comune di Firenze istituisca un proprio Osservatorio sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di disporre di un monitoraggio puntuale della diffusione, distribuzione e disponibilità di tutti i punti gioco, del volume e del consumo di gioco, nonché di una mappatura puntuale della localizzazione, tipologia e utenza di **tutti** i Servizi ed attività di contrasto presenti sul suo territorio.

Il lavoro fin qui svolto, nato dalla collaborazione tra Università e Comune di Firenze, costituisce indubbiamente un utile ed imprescindibile punto di partenza nell'ottica di tale ricognizione. Un punto di partenza che necessita tuttavia di ulteriori sviluppi e di una continuità nel tempo che consenta di aggiornare, approfondire ed integrare i dati raccolti al fine di fornire alle Autorità competenti un costante monitoraggio sull'andamento del fenomeno. In questo senso riteniamo che forme più stabili di collaborazione fra Università e Comune di Firenze consentirebbero di procedere a successive analisi, recuperando e integrando i dati che non sono risultati finora disponibili. Ci riferiamo in particolare ai dati relativi all'importante lavoro svolto dai settori nell'ambito dell'Assessorato Welfare e Sanità, della Caritas e di tutte le associazioni di volontariato e no profit presenti nel territorio fiorentino, oltre ai dati provenienti dall'ADM. A questo proposito un apporto decisivo al recupero di dati più puntuali ed esaustivi è offerto dall'intesa ai sensi dell'art.1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali in merito alle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco, sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 settembre, che recita "L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornirà, gratuitamente, alle Regioni e ai Comuni che ne facciano richiesta i dati aggiornati sulla presenza di apparecchi per il gioco lecito, sui punti gioco e sulla spesa per il gioco".

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AAMS. Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. In: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi>.
- Agipronews (2016). Giochi 2016: raccolta lorda a quota 95 miliardi, ma gli italiani ne hanno spesi 18,5. In www.agipronews.it (8/2017).
- APA - American Psychiatric Association (1978). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-III draft/prepared by the Task Force on Nomenclature and Statistics of the American Psychiatric Association*. American Psychiatric Association (trad. it. *DSM-III, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*. Milano: Masson, 1983).
- APA - American Psychiatric Association (1994). *DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Washington DC: American Psychiatric Association (trad. it. *DSM-IV, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Parigi: Masson: 1996).
- APA - American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision (DSM IV-TR)*. Washington DC, American Psychiatric Association (trad. it. *DSM-IV-TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*. Text Revision. Milano: Masson, 2002).
- APA - American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5)*. Washington DC, American Psychiatric Association (trad. it. *DSM 5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*. Milano: Raello Cortina, 2014).
- Arias-Carrion O., Stamelou M., Murillo-Rodriguez E., Menendez-Gonzalez M., & Poeppel E. (2010). Dopaminergic reward system: a short integrative review. *International Archives of medicine* 3, 24.
- ARS Toscana (2015). Comportamenti a rischio e stili di vita dei giovani toscani. I risultati delle indagini EDIP 2005-2008-2011. Documenti dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. In: <http://www.ars.toscana.it> (08/2017)
- Ashton, J. (1898), *The History of Gambling in England*, Duckworth & Co, London.

In: <h p://www.forgo enbooks.org> (08/2016).

- Bollettino (2015). *Le dipendenze nel territorio dell'Azienda Sanitaria Firenze: Bollettino 2015 e andamento anni 1996-2015*. Dipartimento delle Dipendenze – Firenze – Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze.
- Capacci, S., Randon, E., & Scorcu, A. E. (2014). Luck vs skill in gambling over the recession. Evidence from Italy. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. *Quaderni – Working Paper DSE N°918*.
- Caretti, V., & La Barbera, D. (a cura di), (2005), *Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Chase, H. W., & Clark, L. (2010). Gambling severity predicts midbrain response to near-miss outcomes. *The Journal of Neuroscience* 30(18), 6180-6187.
- Chimienti, V., & De Luca, R. (2009). Impulsività, alessitimia e stili d'a accamento in giocatori d'azzardo patologici e loro familiari. *Italian Journal on Addiction* 2(3-4), 68-73.
- Clark, L. (2010). Decision-making during gambling: an integration of cognitive and psychobiological approaches. *Philosophical Transactions of The Royal Society Journal* 365, 319-330.
- Clark, L., Lawrence, A. J., Astley-Jones, F., & Gray, N. (2009). Gambling near-misses enhance motivation to gamble and recruit win-related brain circuitry. *Neuron* 61(3), 481-490.
- Cohen, J. (1972). *Psychological Probability or the Art of Doubt*. London: Allen and Unwin.
- Collins, D., & Lapsley, H. (2003). The social costs and benefits of gambling: an introduction to the economic issues, *Journal of Gambling Studies*, 2, 19.
- Confcommercio (2016). *Nota sui consumi delle famiglie, le spese obbligate e la povertà assoluta in Italia*. Ufficio Studi Confcommercio.
- Croce, M. (2001). Il caso del gioco d'azzardo: una droga che non esiste, dei Danni che esistono. *Rivista Personalità/Dipendenze* 2, 225-242.
- Croce, M. (2005). Psicologia del giocatore d'azzardo patologico e rischi di criminalità. *Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze* 10,

130-144.

Croce, M., & Zerbetto R. (con contributi di T. Carlevaro *et. al.*) (2001). *Il gioco & l'azzardo: il fenomeno, la clinica, le possibilita di intervento*. Milano: FrancoAngeli.

Custer, R. L. (1984). Profile of the pathological gambler. *Journal of Clinical Psychiatry* 45(12), 35-38.

Dipartimento Politiche Antidroga (2012). *Gambling e Gioco d'Azzardo Patologico – Cap. I.5 Relazione annuale al Parlamento 2012 sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia. Dati relativi all'anno 2011 e primo semestre 2012, elaborazioni 2012*. Presidenza del Consiglio dei Ministri. In: <<http://www.politicheantidroga.it>> (08/2016).

Dipartimento Politiche Antidroga (2015). *G.A.P. Gioco d'Azzardo Patologico. Piano d'azione nazionale 2013-2015. Area Prevenzione*. Presidenza del Consiglio dei Ministri. In: <<http://www.politicheantidroga.it>> (08/2016).

Ebert, D., Klein, T., Lohrmann, C., van Elst, L. T., Hesslinger, B., Juengling, F. D. (2002). Different striatal dopamine D2 receptor occupancy in alcohol dependent patients with or without physical withdrawal symptoms – A study using IBZM-SPECT. *Journal of neural transmission* 109(9), 1215-1219.

ESPAD® Italia (2014). *The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs*. Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (IFC-CNR). In: <https://www.ifc.cnr.it> (08/2017).

ESPAD® Italia (2015). *The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs*. Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (IFC-CNR). In: <https://www.ifc.cnr.it> (08/2017).

Eurispes (2009). *L'Italia in gioco*. In <http://www.eurispes.eu/content/rapporto-italia-2009-0> (08/2017).

Eurispes (2012). *Indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia*. Eurispes. In: <<http://www.eurispes.it>> (08/2016).

Eurispes (2017), *Rapporto Italia 2017 - Comunicato stampa*, in: <http://www.eurispes.eu/content/eurispes-rapporto-italia-2017-comunicato-stampa> (07/2017).

- Fiasco, M. (2001). Aspetti sociologici, economici e rischio criminalità. In: Croce M., Zerbetto R. *Il gioco & l'azzardo*. Milano: Franco Angeli, 332.
- Gori, A., Capraro, G., Giannini, M., Iraci-Sareri, G., Bruschi, A., Janiri, L., Ponti, L., & Tani, F. (2016). Impulsivity, Alexithymia and Dissociation among pathological gamblers in different therapeutic settings: a multisample comparison study. *Psychiatry Research*, 246, 789-795.
- Griffiths, M. D. (1997). The National Lottery and scratchcards: A psychological perspective. *The Psychologist: Bulletin of the British Psychological Society*, 10, 23-26.
- Griffiths, M. D. (2000). The biopsychosocial approach to gambling: contextual factors in research and clinical interventions. *The Electronic Journal of Gambling, Issues* 5.
- Guerreschi, C. (2000). *Giocati dal gioco. Quando il divertimento diventa una malattia: il gioco d'azzardo patologico*. Milano: San Paolo.
- Guerreschi, C. (2010). *Gioco d'azzardo e gioco d'azzardo patologico*. In: <<http://www.siipac.it>> (08/2016).
- Holden, D. C. (2010). Behavioral addictions debut in proposed DSM-V. *Science*, 327(5968), 935-935.
- Horváth, C., & Paap R. (2012). The Effect of Recessions on Gambling Expenditures. *Journal of Gambling Studies* 28, 703-717.
- Huizinga, J. (1939). *Homo ludens*. Amsterdam: Nachod (trad. it. *Homo Ludens*. Torino: Einaudi, 1949).
- Iori, M. (2011). *Ricerca nazionale sulle abitudini di gioco – CoNaGGA*. In: <<http://www.libera-mente.org>> (08/2016).
- Istat (2017). *Spesa per consume delle famiglie*. In <www.istat.it/it/archivio> (8/2017).
- Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (2014). *Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs, IPSAD® 2013-2014*. IFC-CNR. Sezione di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari. In: <<http://www.epid.ifc.cnr.it/>> (08/2016).
- La Barbera, D., & La Cascia, C. (2008). Il gioco d'azzardo patologico. *Nòos* 2, 129-

- Ladouceur, R., & Walker, M. (1996). A cognitive perspective on gambling. In: Salkovskis P.M. (a cura di), *Trends in cognitive therapy*. Oxford: Wiley, 89-120.
- Lavanco, G., & Varveri, L. (2006). *Psicologia del gioco d'azzardo e della scommessa: prevenzione, diagnosi, metodi di lavoro nei servizi*. Roma: Carocci.
- Leeman, R. F., & Potenza, M. N. (2012). Similarities and differences between pathological gambling and substance use disorders: a focus on impulsivity and compulsivity. *Psychopharmacology*, 219(2), 469-490.
- Libera (2012). *Azzardopoli 2.0: quando il gioco si fa duro.. le mafie iniziano a giocare*. Torino: Gruppo Abele.
- Libro blu (2014). *Organizzazione, attività e statistica. Anno 2014*. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In <<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it>>
- Libro blu (2016). *Organizzazione, attività e statistica. Anno 2016*. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In <<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it>>
- Linden, D. J. (2012). *La bussola del piacere. Ovvero perché junk food, sesso, sudore, marijuana, vodka e gioco d'azzardo ci fanno sentire bene*. Torino: Codice Edizioni.
- McDaniel, S. R., & Zuckerman, M. (2003). The relationship of impulsive sensation seeking and gender to interest and participation in gambling activities. *Personality and Individual Differences*, 35(6), 1385-1400.
- McMullan, J. L., & Miller, D. (2009). Wins, winning and winners: The commercial advertising of lottery gambling. *Journal of gambling studies* 25(3), 273-295.
- Michalczu, R., Bowden-Jones, H., Verdejo-Garcia, A., & Clark, L. (2011). Impulsivity and cognitive distortions in pathological gamblers a ending the UK National Problem Gambling Clinic: a preliminary report. *Psychological Medicine*, 41, 2625-2635.
- Ministero della Salute, Dipendenze comportamentali (2012). *Gioco d'azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e*

coordinamento/monitoraggio degli interventi. Regione Piemonte.

- Mishra, S., Lalumière, M. L., & Williams, R. J. (2010). Gambling as a form of risk-taking: Individual differences in personality, risk-accepting attitudes, and behavioral preferences for risk. *Personality and Individual Differences*, 49(6), 616-621.
- Morasco, B. J., & Petry, N. M. (2006). Gambling problems and health functioning in individuals receiving disability. *Disability and Rehabilitation*, 28, 619-623.
- Muñoz-Molina, Y. (2008). Meta-análisis sobre juego patológico 1997-2007. *Revista de Salud Pública*, 10(1), 150-159.
- Nelson, S.E., Gebauer, L., LaBrie, R. A., & Shaffer, H. J. (2009). Gambling problem symptom patterns and stability across individual and timeframe. *Psychology of Addictive Behaviors*, 23(3), 523-533.
- Nordin, C., & Eklundh, T. (1999). Altered CSF 5-HIAA Disposition in Pathologic Male Gamblers. *CNS spectrums*, 4(12), 25-33.
- Paidoss (2014). *Ludopatia tra bambini e adolescenti*. Osservatorio Nazionale sulla Salute dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
- Pani, R., & Biolcati, R. (2006). *Le dipendenze senza droghe*, Novara: DeAgostini-Utet.
- Petry, N. M. (2005). *Pathological gambling: Etiology, comorbidity, and treatment*. American Psychological Association.
- Petry, N. M. (2006). Should the scope of addictive behaviors be broadened to include pathological gambling?. *Addiction* 101(s1), 152-160.
- Petry, N. M. (2008). Disordered Gambling and Its treatment. *Washington State department of Social and Health Service*. In: <http://www.dshs.wa.gov> (08/2016).
- Petry, N. M., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2005). Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. *The journal of clinical psychiatry*, 66(5), 564-574.

- Planinac, L. C., Cohen, J. E., Reynolds, J., Robinson, D. J., Lavack, A., & Korn, D. (2011). Lottery promotions at the point-of-sale in Ontario, Canada. *Journal of Gambling Studies*, 27(2), 345-354.
- Politecnico di Milano, Dipartimento di ingegneria gestionale (2012). *Il Gioco online in Italia: aumenta l'offerta, si trasforma la domanda*. Milano: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.
- Politecnico di Milano, Dipartimento di ingegneria gestionale (2013). *Il Gioco online in Italia: un mercato già maturo?*. Milano: Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.
- Potenza, M. N. (2006). Should addictive disorders include non-substance-related conditions?. *Addiction*, 101(s1), 142-151.
- Potenza, M. N. (2008). The neurobiology of pathological gambling and drug addiction: an overview and new findings. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 363, 3181-3189.
- Potenza, M. N., & Charney, D. S. (2001). Pathological gambling: a current perspective. *Seminars in clinical neuropsychiatry*, 6(3), 153-154.
- Regione Toscana (2017). *DGR 755-2017 – Piano regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo*. Uffici Regionali Giunta Comunale.
- Reid, R. L. (1986). The Psychology of the Near Miss. *Journal of Gambling Behavior*, 2(1), 32-39.
- Reilly, C., & Smith, N. (2013). The Evolving Definition of Pathological Gambling in the DSM-5. In NCRG – National Center for Responsible Gaming. In: www.ncrg.org (08/2016).
- Rosenthal, R. J. (1987). The psychodynamics of pathological gambling: A review of the literature. *The handbook of pathological gambling*, 41-70.
- Sartor, C. E., Scherrer, J. F., Shah, K. R., Xian, H., Volberg, R., & Eisen, S. A. (2007). Course of pathological gambling symptoms and reliability of the Lifetime Gambling History measure. *Psychiatry Research*, 152(1), 55-61.
- Serpelloni, G. (2013). *Gambling. Gioco d'azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi siopatologici, vulnerabilità, evidenze*

scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione. Roma: Edizioni del Dipartimento Politiche Antidroga.

- Serpelloni, G., & Rimondo, C. (2012). Gioco d'azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi siopatologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione. *Italian Journal on Addiction* 2(3-4), 7-44.
- Shaffer, H. J., & Hall, M. N. (2001). Updating and Refining Prevalence Estimates of Disordered Gambling Behaviour in the United States and Canada. *Revue Canadienne de santé publique*, 92(3), 168-172.
- Slutske, W. S., Blaszczynski, A., & Martin, N. G. (2009). Sex differences in the rates of recovery, treatment-seeking, and natural recovery in pathological gambling: results from an Australian community-based twin survey. *Twin Research and Human Genetics*, 12(5), 425-432.
- Tani, F., & Morisi, M. (2016). *Rischiare per gioco: l'azzardo come patologia sociale*. Firenze: Passigli Editori.
- Tani, F., & Ilari, A. (2016). *La spirale del gioco: il gioco d'azzardo da attività ludica a patologia*. Firenze: Firenze University Press.
- Tani, F., Gori, A., & Ponti, L. (2016). The role of cognitive distortions in pathological gambling, in Pracara C. (Ed.), *Psychology Applications & Developments II* (pp. 55-63). Lisbona, PT: inScience Press.
- Tani, F., Gori, A., & Ponti, L. (in press). Cognitive distortions and gambling behaviors: which come first? Analyzing the relationship between superstitious beliefs and pathological gambling. *Clinical Neuropsychiatry*.
- Tani, F., Gori, A., Ilari, A., & Ponti, L. (2016). Impulsivity in pathological gamblers. Paper presented at the *XVIII Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica (A.I.P.)*, Rome, Italy, 16-18/09/2016.
- Tani, F., Gori, A., Ilari, A., Ponti, L., & Morisi, M. (2015b). Personality characteristics of pathological gamblers. Paper presented at the *International Psychological Applications Conferences and Trends 2015 (InPACT 2015)*, Ljubljana, Slovenia, 2-4/05/2015.
- Tani, F., Gori, A., Ponti, L., & Ilari, A. (2015a). Cross-comorbidity of internalized

- disorders in young adults gamblers. Paper presented at the 17th *European Conference on Developmental Psychology*, Braga, 8-12/09/2015.
- Tani, F., Ponti, L., Ilari, A., Gori, A., & Morisi, M. (2015c). Cognitive bias distortions in pathological gamblers”, Paper presented at the *International Psychological Applications Conferences and Trends 2015 (InPACT 2015)*, Ljubljana, Slovenia, 2-4/05/2015.
- van Holst, R. J., van den Brink, W., Veltman, D. J., & Goudriaan, A. E. (2010). Brain imaging studies in pathological gambling. *Current Psychiatry Reports* 12, 418-425.
- Vita.it (2015). *Azzardo, sono 12.376 I ludopatici in cura. Ma sui fondi è nebbia fitta*. In <www.vita.it> (8/2017).
- Vivoli, M. (2013). *Dossier sulla ludopatia*. Fipac Confersercenti. In: <http://www.fipac.it> (08/2016).
- Walker, D. M., & Barnett, A. H. (1999). The social costs of gambling: an economic perspective, *Journal of Gambling Studies*, 3(15).
- Walther, B., Morgenstern, M., & Hanewinkel, R. (2012). Co-Occurrence of Addictive Behaviours: Personality Factors Related to Substance Use, Gambling and Computer Gaming. *European Addiction Research*, 18, 167-174.

AU-3



Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.....del

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

ART. 5 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

Titolo II – Sale pubbliche da gioco

ART. 7 – ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Titolo III – Gioco lecito nei locali aperti al pubblico

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 CO. 6 DEL TULPS

Titolo IV – Utilizzo, divieti e prescrizioni

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI)

ART. 14 - WI-FI- SLOT-FREE

ART. 15 - LOGO

Titolo V – Sanzioni e Disposizioni finali

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Firenze, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

c) salvaguardia del centro storico cittadino e dei centri storici minori, tutela del contesto urbano e della sicurezza, delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art 19 della L. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Firenze e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;

Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R.T. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R.T. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti;
- b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311;

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

Superficie Utile Agibile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico;

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento;

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;

- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
- b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
- c) l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale, la vigilanza e le sanzioni;

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento

esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito.

4. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R.T. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R.T. 85/2016, e come affermato anche dall' art. 21 comma 3. 1 del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze Del. CC 2015/C/00025 del 2.04.2015 - è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;
- c) le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 85/2014, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 di cui sopra, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- scuole dell'infanzia, per bambini da 3 a 6 anni, ludoteche e centri giovani: e ciò al fine di meglio precisare che esse si intendono assimilate agli istituti scolastici di qualsiasi grado già indicati dalla Regione Toscana come luoghi sensibili;
- sedi universitarie, discoteche, biblioteche comunali, luoghi di culto, musei, giardini e parchi pubblici individuati nell'allegato 1, comprensivo di quelli segnalati dai Quartieri: in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata;
- ospedali, case di cura, strutture ricettive per categorie protette, a mero titolo esemplificativo non esaustivo: Sert, RSA, ecc.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 57/2013 e ss. mm. e ii., sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età:

- stazioni e fermate ferroviarie;
- terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.

5. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:

- l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;
- l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

6. Per esigenze di tutela del centro Storico patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze e dei centri storici minori (come definiti negli strumenti urbanistici del Comune di Firenze), non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri scommesse.

7. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate, fatta eccezione per le strutture in virtù di autorizzazione comunale antecedente l'entrata in vigore della L.R.T. 57/2013 ss.ss. mm. e ii.;
- negli esercizi situati su area pubblica, compresi i *dehor ed i chioschi* seppur debitamente autorizzati.

8. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 2 del presente regolamento.

→ 9. ~~INSERISCI~~

ART. 5 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per quelli ubicati all'interno di medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della L.R.T. 28/2005, e ss. mm. e ii.;
- c) superficie utile agibile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;
- d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- e) possesso dei requisiti strutturali urbanistico-edilizi ed in particolare, con riferimento alla dotazione di servizi igienici, è richiesta la dotazione di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la cui fruibilità dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività. Per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;
- f) rispetto della normativa vigente in materia di: barriere architettoniche; inquinamento acustico (limiti di rumorosità interna ed esterna), igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di fumo e di prevenzione incendi.

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di

sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché dei requisiti previsti dal D.M. 564/92 modificato con successivo Decreto n. 534 del 05.08.1994.

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il titolare, tutti i soci nelle società di persone ed i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, devono possedere, i requisiti morali previsti, dall'art 11 e 92 del TULPS e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza, o sospensione di cui all'art 10 della L. 31.05.1969 n. 575 (antimafia).

Titolo II – Sale pubbliche da gioco

ART. 7 - ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione del numero e della tipologia di apparecchi e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, sono soggetti a norma dell'art. 86 TULPS, alla presentazione al Comune di SCIA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

2. La Scia di cui al precedente comma deve essere compilata in ogni sua parte e alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti e le dichiarazioni richieste in fase di compilazione con modalità on line. A tal fine le informazioni relative alla procedura, così come le norme di riferimento – aggiornate in tempo reale - sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva SCIA, da trasmettere entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, al SUAP unitamente alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

4. Le modifiche non previste dal precedente comma 1 del presente articolo e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza per gli apparecchi VLT e per la raccolta scommesse non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R.T. 57/2013 e ss. mm. e ii. e nel presente regolamento.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

1. L'orario delle attività delle sale pubbliche da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico, giochi o scommesse che consentono vincite in denaro è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, con facoltà anche di stabilire per le tipologie di gioco fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco, come stabilito nell'Intesa ai sensi dell'art 1 comma 936 della L. 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 12.09.2017, ad esclusione degli orari delle sale biliardo o sale bowling, che, pur autorizzate ai sensi dell'art 86 del TULPS, sono considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro.

DE E DI APPARECCHIATURE SPECIFICHE

Titolo III – Gioco lecito nei locali aperti al pubblico

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art 4 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011.

3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta alla presentazione al Comune di SCIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

5. La SCIA di cui al comma 4 deve essere corredata dalle dichiarazioni richieste in fase di compilazione con modalità on line. A tal fine le informazioni relative alle procedure, così come le norme di riferimento – aggiornate in tempo reale - sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'art 4, commi 3 e 4 del presente regolamento;

b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'art 4, del presente regolamento.

7. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 CO 6 DEL TULPS

1. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS (con vincita in denaro) presenti in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo ecc.) è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Titolo IV – Utilizzo, divieti e prescrizioni

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietato effettuare pubblicità di qualsiasi tipo di gioco lecito nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 430/2001; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di unità sociale di cui all'art 10 del D.L. 470/1997 e successive modificazioni, lotterie nazionali.

Presso le sedi di esercizio di tali attività è consentita la sola esposizione di insegne di esercizio negli appositi vani.

2. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono

consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

3. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

4. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di rappresentazioni grafiche, vetrofanie, manoscritti, proiezioni delle varie possibilità di gioco e/o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

5. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

9. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o della SCIA inoltrata al Comune;
- b) della tabella dei giochi proibiti;
- c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
- d) degli orari di esercizio del gioco;
- e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

10. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

11. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua

italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

12 - * - INTERLINE

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI e CONTRIBUTI)

1. Decorsi ¹⁹ 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al presente regolamento, non possono accedere ai benefici (patrocini ~~e/o~~ agevolazioni) ^{e/o contributi} concessi dal Comune di Firenze ai sensi del "Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze", di cui alla Delibera di Giunta del 14/7/2009, n. 445, "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze", Delibera di Consiglio 5/6/2017, n. 33, "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici privati" Delibera di Consiglio 5/7/1991, n. 1953/1173";

2. Per quanto concerne la corresponsione di contributi da parte del Comune di Firenze, di cui al Regolamento 5/7/1991 n. 18953/1173, ai soggetti che non ospitano le macchine da gioco di cui al presente Regolamento, sarà concesso un punteggio aggiuntivo.

3. Per le nuove installazioni, l'impossibilità di accedere ai benefici di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. IL COMUNE

ART. 14 - WI-FI - SLOT-FREE

1. Al fine di limitare il diffondersi del fenomeno del gioco, l'Amministrazione comunale non consente l'accesso, tramite la propria rete wi-fi pubblica ad una lista, in continuo aggiornamento, di siti per il gioco on line .

ART. 15 - LOGO

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.

2. In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Toscana, il Consiglio Comunale di Firenze sceglie un proprio logo tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite concorso di idee a premio, con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di ludopatia.

3. Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, il logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio fiorentino sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

4. Per favorire la diffusione della scelta di cui all'articolo 14 del presente regolamento ad altre reti wi-fi della città e per promuovere tale servizio di qualità, l'Amministrazione realizzerà un logo specifico: "WI-FI - SLOT - FREE" per tutte le attività che intendano aderire all'iniziativa.

Test e fonte
Regol. 2018 All. A

Titolo V – Sanzioni e Disposizioni finali

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.
4. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la L.R.T. 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento ed in particolare il vigente regolamento comunale in materia di gioco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10.01.2011 .



N° 1

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA ARMENTANO
18.12.2017 h. 8.20

ALLEGATO N° 2
ARGOMENTO N° 1220

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Delib. 596/2017

Emendamenti al Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

Proponente: Nicola Armentano

ART. 4 – LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

Al p. 5 *aggiungere* dopo .. attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi e centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI e CONTRIBUTI)

Al p.1 *sostituire* 24 mesi con 18 mesi

Al p. 1 *sostituire* (patrocini e/o agevolazioni) con (agevolazioni e/o contributi)

Aggiungere nuovo punto:

4. Il Comune di Firenze non concede patrocini ai sensi del "Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze" ai soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al presente regolamento.

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

positivo per emendamenti n° 1220

DATA

19/12/2017

FIRMA

*l'emendamento all'art. 4.
è multimedialmente illeggibile*



N° 1

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA ARMENTANO
18.12.2017 h. 8.20

Gruppo Consiliare Partito Democratico

ALLEGATO N° 3
ARGOMENTO N° 1220

Testo definitivo

Delib. 596/2017

Emendamenti al Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

Proponente: Nicola Armentano

AUTOEX (1)
DIREZIONE DELL'ALIEY
CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA ARMENTANO
IL 18/12/17 h. 17.37

~~ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME~~

~~Al p. 5 aggiungere dopo .. attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi e centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro.~~

lolo FOLTO
18.12.17

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI e CONTRIBUTI)

Al p.1 sostituire 24 mesi con 18 mesi

Al p. 1 sostituire (patrocini e/o agevolazioni) con (agevolazioni e/o contributi)

Aggiungere nuovo punto:

4. Il Comune di Firenze non concede patrocini ai sensi del "Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze" ai soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al presente regolamento.

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

positivo
DATA 18/12/2017 FIRMA
REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
positivo per emendamento al art 13.

l'emendamento all'art. 4.
è inalterabile illeggibile

DATA 19/12/2017 FIRMA

[Handwritten signature]

RICEVUTO DA TROMBI

IL 18/12/17 h. 10.60



COMUNE DI
FIRENZE

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 6
ARGOMENTO N° 1220

PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 9

Si aggiunga in calce al primo comma il seguente testo

L'orario delle attività delle sale pubbliche da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico, giochi o scommesse che consentono vincite in denaro potrà essere ridotto fino ad un massimo di 12 ore giornaliere, di cui non più della metà delle ore nell'orario compreso tra le 20 e le 8, tramite apposita ordinanza del Sindaco, qualora vi fossero emergenze legate all'impatto di tali attività sulla vita sociale e/o sulla salute pubblica.

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

G. Trombi

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 10,40



COMUNE DI
FIRENZE

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 4

Si aggiunga in calce il seguente comma 9

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi gioco con vincita in denaro, o il trasferimento di sede di tali strutture, nel caso in cui la densità di punti di gioco già presenti, al momento della richiesta, nell'intorno della sede della nuova apertura superi la densità media del territorio comunale.

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi
G. Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

RICEVUTO DA TROMBI

IL 18/12/17 h. 1040

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA



COMUNE DI
FIRENZE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 4

Si aggiunga in calce il seguente comma 9

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi gioco con vincita in denaro, o il trasferimento di sede di tali strutture, nel caso in cui la densità di punti di gioco già presenti, al momento della richiesta, nel raggio di 1 km lineare dalla sede della nuova apertura superi la densità media del territorio comunale al 1 Gennaio 2018.

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


EX (S)

ALLEGATO N° 7
ARGOMENTO N° 1220

RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 10.40

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA



COMUNE DI
FIRENZE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 9

Si modifichi l'articolo come segue (la modifica è evidenziata in grassetto con il solo scopo di facilitarne la lettura)

1. L'orario delle attività delle sale pubbliche da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico, giochi o scommesse che consentono vincite in denaro è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, con facoltà anche di stabilire per le tipologie di gioco e di **apparecchiatura specifiche fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco**, come stabilito nell'Intesa ai sensi dell'art 1 comma 936 della L. 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed En Locali del 12.09.2017; ad esclusione degli orari delle sale biliardo o sale bowling, che, pur autorizzate ai sensi dell'art 86 del TULPS, sono considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro.

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49, D. Lgs. n. 267/2000

positivo

DATA

18/12/2017

FIRMA


[Handwritten signature]

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EX 6

ALLEGATO N° 8
ARGOMENTO N° 1220

RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 10,40



COMUNE DI
FIRENZE

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 12

Si aggiunga in calce il seguente comma 12

Il gestore, attraverso la riproduzione acustica almeno una volta ogni ora all'interno del locale, a norma dell'Art. 6 - Obblighi dei gestori della Legge regionale del 18 ottobre 2013, n. 57 ("Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia"), deve evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco, segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia, oltre a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale stessa, nonché della ubicazione del materiale e dei contenuti di cui ai commi 9, punti b), d) ed e), e 10.

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi
G. Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

18/12/2017

Positivo
[Firma]

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EYE. 7


RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 10,40

APP. AUTOEM.



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA



PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 4

Si aggiunga in calce il seguente comma 9

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi gioco con vincita in denaro, o il trasferimento di sede di tali strutture, nel caso in cui la densità di punti di gioco già presenti, al momento della richiesta, nel raggio di 1 km lineare dalla sede della nuova apertura superi la densità media del territorio comunale, ovvero 1 punto gioco ogni 0.28 km² come da relazione allegata.

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EPR. 7
RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 10.40

ALLEGATO N° 10
ARGOMENTO N° 1220



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 4

Si aggiunga in calce il seguente comma 9

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi gioco con vincita in denaro, o il trasferimento di sede di tali strutture, nel caso in cui la densità di punti di gioco già presenti, al momento della richiesta, nel raggio di ~~100 metri~~ dalla sede della nuova apertura superi la densità media del territorio comunale, ovvero 1 punto gioco ogni 0.28 km² come da relazione allegata.

⊕ 500 METRI, CALCONI COME PERCORSO PEDONALE PIU' BREVE

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi
Giacomo Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

AUTOEPR. ①
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 15.16
ALLEG. 7

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
Firma
DATA 18/12

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
Favittivo
FIRMA
DATA 18/12/2017

EX. 8

ALLEGATO N° 11
ARGOMENTO N° 1220

RITIRATO



COMUNE DI
FIRENZE

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 1

Si modifichi il punto c) del primo comma come segue (in grassetto la parte da aggiungere)

c) salvaguardia del centro storico cittadino, **delle periferie** e dei centri storici minori, tutela del contesto urbano e della sicurezza, delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

I Consiglieri Comunali

Giacomo Trombi

Tommaso Grassi

Donella Verdi

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

FIRMA

EM (9)

ALLEGATO N° 12
ARGOMENTO N° 1220

RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 4040

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA



PROPOSTA DI EMENDAMENTO alla delibera 596/2017

Proponenti: Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

EMENDAMENTO

ART 3

AGGIUNGA IN CALCE AL PUNTO RELATIVO A LOTTERIE ISTANTANEE TIPO GRATTIA-E-VINCI
Si ~~cassa del~~ comma 2 ~~intero seguente punto~~ IL SEGUENTE TESTO

~~Le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Grattia e vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici~~

QUALORA NON SUSTISTANO FANTASMI DI
I Consigliere Comunali ~~DE~~ SINDACO

Giacomo Trombi Tommaso Grassi Donella Verdi

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n° 267 / 2000

~~negativo in quanto~~

DATA

18/12/2017

per motivi di inidoneità e sicurtà
competenza statale, l'ordinanza sindacale n. 1264/2000 art. 5h.

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA / CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000


~~negativo in quanto~~

DATA

18/12/2017

AUTO EM (9)
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA TROMBI
IL 18/12/17 h. 15,16

l'ambito di competenza dell'ente locale è definito dalla normativa statale (TULPS)



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2017

DELIBERAZIONE N. 2017/C/00070 (PROPOSTA N. 2017/00596)

ARGOMENTO N.1220

Oggetto: Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 13.42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Alessio Rossi, Andrea Ceccarelli, Giacomo Trombi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Marco COLANGELO	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Mario RAZZANELLI
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Susanna DELLA FELICE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Giacomo TROMBI
Massimo FRATINI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS
Tommaso GRASSI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cristina SCALETTI
Jacopo CELLAI	Luca TANI
Maria Federica GIULIANI	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	Francesco TORSELLI
Cecilia PEZZA	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S IL CONSIGLIO

Atteso che l'accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza comporta conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

Considerato che il contenimento del gioco d'azzardo autorizzato è previsto sia dall'ordinamento internazionale (raccomandazione Organizzazione Mondiale della Sanità del 14.7.2014), sia dall'ordinamento legislativo nazionale (D.L. 158/2012 Balduzzi);

Valutato che occorre favorire la diffusione di una cultura del gioco in cui siano protagonisti il divertimento e la socializzazione, al fine di valorizzare l'aspetto ludico del gioco medesimo e un atteggiamento critico e consapevole del rischio e ridurre l'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite in denaro e riasseti finanziari;

Visto che il Consiglio Comunale di Firenze si era determinato in tal senso approvando, già in data 10.01.2011, un pionieristico "Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco", e che anche nel corso della presente consiliatura ha approvato atti che spronano l'amministrazione comunale ad intervenire su questo tema con misure di contrasto alle attività più pericolose legate al gioco d'azzardo come da mozioni 1046/2016, 2047/2016 e risoluzioni 1465/2015, 2052/2016;

Atteso che su tale materia è intervenuta la Regione Toscana con propria Legge 57/2013, modificata con L.R. 85/2014, prevedendo iniziative e finanziamenti per il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti affetti da ludopatia, disciplinando limiti alla pubblicità e promozione del gioco, normando le distanze minime dei luoghi in cui si pratica il gioco da alcuni luoghi "sensibili" e indicando la possibilità per i Comuni di individuarne di ulteriori;

Considerato che una consolidata giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale - nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) - ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente per salvaguardare valori costituzionali fondamentali - quali la salute e la quiete pubblica - rilevanti nel contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

Considerato che il Comune di Firenze ha preso parte al tavolo di amministratori locali costituito nel corso dell'anno 2016, con conclusione dei lavori nel marzo 2017, presso ANCI Toscana sul GAP (gioco d'azzardo patologico) e sulla ludopatia per la stesura di una bozza di regolamento da condividere (trasmesso a tutti i Comuni della Regione Toscana e al Comune di Firenze in data 16 marzo 2017 con nota prot. 8793), e che lo stesso tavolo ha prodotto anche un'articolata proposta di modifica della vigente normativa regionale sul gioco, inoltrata alla Regione Toscana in data 04/11/2016, per dirimere alcuni punti controversi del testo vigente ed introdurre ulteriori forme di prevenzione e tutela, soprattutto in tema di formazione agli operatori del gioco da rendere obbligatoria;

Considerata l'importanza di una regolamentazione della materia il più possibile uniforme tra comuni tra loro confinanti all'interno di una medesima area geografica, e che la bozza di Regolamento elaborata dal tavolo di amministratori costituito presso ANCI Toscana è stata ad oggi già approvata dai Comuni di Prato, Scandicci, San Giovanni Valdarno, Figline e Incisa, Sovicille, Agliana, Vernio, Vaiano, Cantagallo, Siena, Pergine Valdarno, Terranuova Bracciolini, Laterina, Loro Ciuffenna, ed è in corso di approvazione nei comuni di Sesto Fiorentino, Montevarchi, Chiesina Uzzanese, Borgo a Mozzano;

Visto che la definizione delle “*caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età*” è stata demandata, dall'art. 1, comma 636, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), alle intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali;

Vista anche la mozione del Consiglio Regionale n. 311 del 04/05/2016, che impegna la Giunta Regionale:

- “*ad assumere, in sede di Conferenza Unificata, una posizione volta a consentire e preservare, oltre alla normativa regionale vigente, anche l'autonomia normativa e regolamentare di regioni ed enti locali in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, pur in presenza di una disciplina di livello statale in materia, con particolare riferimento alla possibilità delle regioni stesse di introdurre limiti di distanza dei punti di offerta di gioco dai luoghi sensibili anche in misura maggiore rispetto ai limiti eventualmente fissati a livello nazionale*”;

- “*a porre in essere ogni iniziativa per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche sollevando una questione di legittimità costituzionale nell'eventualità in cui le determinazioni successive alla Conferenza Unificata dovessero risultare contrarie alle indicazioni evidenziate in quella sede dalle regioni, o comunque, lesive del riparto di competenze in capo a regioni ed autonomie territoriali, del principio costituzionale di tutela della salute, di sussidiarietà o di altri principi costituzionalmente garantiti e connessi al contrasto del gioco d'azzardo patologico*”;

Preso atto che la suddetta intesa è stata recentemente poi finalmente raggiunta in seno alla Conferenza Unificata in data 07.09.2017, ed ha previsto tra le altre cose che “*Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia. Inoltre le Regioni e le Province autonome ai fini del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza da gioco d'azzardo, potranno prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione*”;

Preso atto complessivamente dei lavori svolti dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – Regione Toscana e della relazione scientifica prodotta dall'Università degli Studi di Firenze, comprensiva dei dati forniti dalla ASL e da tutti gli Enti all'uopo interpellati per l'approfondimento delle problematiche connesse e conseguenti alle attività di gioco lecito nel territorio comunale fiorentino;

Acquisita agli atti d'ufficio, con prot. n. 315335 dell'11.10.2017 la relazione sul disturbo da gioco d'azzardo nel Comune di Firenze redatta dall'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Salute, su incarico dell'Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze, che forma parte integrante del presente testo di delibera, e che è stata prodotta grazie ai dati forniti dalla Direzione Attività Economiche del Comune di Firenze, Ufficio Statistica del Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, dall'Area Dipendenze dell'AUSL Toscana Centro e, infine, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Preso atto che nelle conclusioni della relazione dell'Università degli Studi di Firenze di cui al paragrafo precedente, si osserva che: “*Complessivamente quindi, il quadro del fenomeno del gioco d'azzardo emerso mostra la preoccupante situazione presente nel territorio fiorentino all'interno del quale si registra:*

- *una distribuzione dei punti gioco di oltre cinque volte superiore di quella rilevata a livello regionale;*
- *un notevole incremento del consumo di gioco d'azzardo nell'ultimo biennio, che è risultato più del doppio di quello registrato a livello nazionale;*
- *un'elevata spesa pro-capite per il consumo di gioco, che nell'ultimo anno rappresenta quasi il 6% in più della media pro-capite nazionale.*

A tutto ciò corrisponde un vertiginoso aumento delle patologie connesse al gioco d'azzardo. Negli ultimi sedici anni si è infatti registrato nel territorio fiorentino un aumento del 76% delle richieste di presa in carico rivolte ai SER.D per Disturbo da gioco d'azzardo.

A partire da questi dati emerge la necessità che le autorità preposte intervengano con urgenza con una regolamentazione più specifica del settore del gioco. Tale regolamentazione dovrà essere finalizzata a tutelare la salute pubblica, limitando l'ulteriore diffondersi delle patologie connesse al gioco d'azzardo. A tal fine, risulta auspicabile la messa a punto di normative che regolamentino la diffusione incontrollata e la

facilità di accesso dei punti gioco sul territorio, soprattutto in riferimento a quelle tipologie di giochi che, per le loro caratteristiche legate alla velocità dei tempi di gioco e alla riscossione immediata risultano più pericolosi per lo sviluppo - soprattutto per i soggetti più a rischio (minori, anziani e persone culturalmente ed economicamente più svantaggiate) - di una vera e propria dipendenza da gioco”.

Valutata l'utilità di un intervento pubblico finalizzato a contenere e prevenire, per quanto possibile, i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco d'azzardo patologico, pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica *ex post*, l'intervento pubblico possa risultare sì efficace ma non in modo definitivo rispetto al conseguimento dell'obiettivo auspicato, sia perché l'accesso fisico agli esercizi e agli apparecchi da gioco è sostituibile mediante quello virtuale ai siti web accessibili dai propri dispositivi privati, sia ricercando altrove luoghi ove il gioco non sia limitato da provvedimenti consimili;

Visti :

- il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in breve TULPS), ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- l'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 38 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;
- l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 18 gennaio 2007, sulla individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
- l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 “Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011);
- l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS del 22/01/2011 – sulla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011, per la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 9 settembre 2011, avente ad oggetto le nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, legge n. 220 del 2010;
- il Decreto Legge Balduzzi del 13 settembre 2012, n. 158, “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- la legge regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”, modificata con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 85;

- l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- il decreto del presidente della giunta regionale 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57";
- l'articolo 1, comma 926, della Legge 23 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sulla riapertura dei termini di attivazione delle procedure di regolarizzazione dei negozi di gioco di cui alla Legge di Stabilità 2014;
- l'articolo 1, comma 936, della medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016);
- l'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 7 Settembre 2017;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del TUEL in quanto non comporta effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Preso atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'articolo 42 del D.lgs 267/2000 e rilevata la competenza in merito;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco", per adeguare la disciplina approvata con D.C.C. n. 01 del 10/11/2011 alla sopravvenuta normativa regionale in materia e alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, nonché e più in dettaglio per:

a) la promozione del gioco responsabile e il contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza da gioco, i quali comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

b) la salvaguardia del centro storico e dei centri storici minori, la tutela del contesto urbano e della sicurezza e della quiete pubblica, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché la tutela della salute psico-fisica delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione residente;

c) il contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla UE con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

2) di aggiungere:

a) all'articolo 2 del "Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze", di cui alla Delibera di Giunta del 14/7/2009, n. 445 il comma 11:

11. I soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al regolamento Gioco lecito in vigore, sono esclusi dalla possibilità di ottenere Patrocini per le loro attività.

b) all'articolo 14 del "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze", Delibera di Consiglio 5/6/2017, n. 33, l'art 14 bis:

Art.14 bis- Esclusione dalle agevolazioni.

Le agevolazioni di cui agli articoli 13 e 14 non si applicano ai soggetti che detengano a qualsiasi titolo, apparecchi da gioco o svolgano le attività di cui al regolamento Gioco lecito in vigore.

c) all'art 11 del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici privati" Delibera di Consiglio 5/7/1991, n. 1953/1173 la lettera f):

f) dichiarazione di non avere ad alcun titolo o svolgere attività di cui al regolamento gioco lecito in vigore

3) di interdire l'accesso dalla rete pubblica wi-fi del Comune di Firenze "Firenze Wi-fi" a siti relativi al gioco d'azzardo online;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 10/11/2017

Il Dirigente/Direttore
Maria Francesca Lastrucci

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli 27: Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Mario Razzanelli, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 2	15/11/2017	30/11/2017	12/12/2017	Favorevole
Comm. 4	15/11/2017	08/12/2017	12/12/2017	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- REPORT UNIVERSITA' DI FIRENZE: "QUADRO CONOSCITIVO DI APPROFONDIMENTO DEI FATTORI DI RISCHIO RIGUARDANTI LA DIPENDENZA DA GIOCO" A CURA DI PROF.SSA FRANCA TANI E DOTT.SSA LUCIA PONTI
- ALLEGATO 1 ELENCO PARCHI E GIARDINI SEGNALATI DAI QUARTIERI
- REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO DEL COMUNE DI FIRENZE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 2017/C/00070 del 18.12.2017

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

ART. 5 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

Titolo II – Sale pubbliche da gioco

ART. 7 – ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Titolo III – Gioco lecito nei locali aperti al pubblico

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART 110 CO. 6 DEL TULPS

Titolo IV – Utilizzo, divieti e prescrizioni

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI)

ART. 14 - WI-FI- SLOT-FREE

ART. 15 - LOGO

Titolo V – Sanzioni e Disposizioni finali

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Firenze, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

c) salvaguardia del centro storico cittadino e dei centri storici minori, tutela del contesto urbano e della sicurezza, delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

d) contenimento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art 19 della L. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Firenze e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R.T. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R.T. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti;
- b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311;

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

Superficie Utile Agibile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico;

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento;

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;

- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
- b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
- c) l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale, la vigilanza e le sanzioni;

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di gioco lecito.

4. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R.T. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R.T. 85/2016, e come affermato anche dall' art. 21 comma 3. 1 del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze Del. CC 2015/C/00025 del 2.04.2015 - è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;
- c) le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 85/2014, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 di cui sopra, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- scuole dell'infanzia, per bambini da 3 a 6 anni, ludoteche e centri giovani; e ciò al fine di meglio precisare che esse si intendono assimilate agli istituti scolastici di qualsiasi grado già indicati dalla Regione Toscana come luoghi sensibili;

- sedi universitarie, discoteche, biblioteche comunali, luoghi di culto, musei, giardini e parchi pubblici individuati nell'allegato 1, comprensivo di quelli segnalati dai Quartieri: in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata;

- ospedali, case di cura, strutture ricettive per categorie protette, a mero titolo esemplificativo non esaustivo: Sert, RSA, ecc.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R.T. 57/2013 e ss. mm. e ii., sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, ritenuti gli stessi meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età:

- stazioni e fermate ferroviarie;

- terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane.

5. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:

- l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;

- l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

6. Per esigenze di tutela del centro Storico patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze e dei centri storici minori (come definiti negli strumenti urbanistici del Comune di Firenze), non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri scommesse.

7. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate, fatta eccezione per le strutture in virtù di autorizzazione comunale antecedente l'entrata in vigore della L.R.T. 57/2013 ss.ss. mm. e ii.;

- negli esercizi situati su area pubblica, compresi i *dehor ed i chioschi* seppur debitamente autorizzati.

8. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 2 del presente regolamento.

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, non è ammessa l'apertura di centri scommesse e di spazi gioco con vincita in denaro, o il trasferimento di sede di tali strutture, nel caso in cui la densità di punti di gioco già presenti, al momento della richiesta, nel raggio di 500 metri, calcolati come percorso pedonale più breve dalla sede della nuova apertura superi la densità media del territorio comunale, ovvero 1 punto gioco ogni 0.28 km² come da relazione allegata.

ART. 5 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per quelli ubicati all'interno di medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della L.R.T. 28/2005, e ss. mm. e ii.;

c) superficie utile agibile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;

- d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- e) possesso dei requisiti strutturali urbanistico-edilizi ed in particolare, con riferimento alla dotazione di servizi igienici, è richiesta la dotazione di almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, distinto da quello eventualmente previsto da altra normativa, e la cui fruibilità dovrà essere garantita, in perfetto stato di pulizia durante l'intero orario di apertura al pubblico dell'attività. Per l'eventuale accessibilità del/i servizio/i ai diversamente abili si seguono le norme urbanistico-edilizie;
- f) rispetto della normativa vigente in materia di: barriere architettoniche; inquinamento acustico (limiti di rumorosità interna ed esterna), igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di fumo e di prevenzione incendi.

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché dei requisiti previsti dal D.M. 564/92 modificato con successivo Decreto n. 534 del 05.08.1994.

ART. 6 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il titolare, tutti i soci nelle società di persone ed i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, devono possedere, i requisiti morali previsti, dall'art 11 e 92 del TULPS e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza, o sospensione di cui all'art 10 della L. 31.05.1969 n. 575 (antimafia).

Titolo II – Sale pubbliche da gioco

ART. 7 - ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione del numero e della tipologia di apparecchi e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dall'articolo 2 del presente regolamento, sono soggetti a norma dell'art. 86 TULPS, alla presentazione al Comune di SCIA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

2. La Scia di cui al precedente comma deve essere compilata in ogni sua parte e alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti e le dichiarazioni richieste in fase di compilazione con modalità on line. A tal fine le informazioni relative alla procedura, così come le norme di riferimento – aggiornate in tempo reale - sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva SCIA, da trasmettere entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, al SUAP unitamente alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

4. Le modifiche non previste dal precedente comma 1 del presente articolo e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 8 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza per gli apparecchi VLT e per la raccolta scommesse non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R.T. 57/2013 e ss. mm. e ii. e nel presente regolamento.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI APERTURA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO

1. L'orario delle attività delle sale pubbliche da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico, giochi o scommesse che consentono vincite in denaro è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza, con facoltà anche di stabilire per le tipologie di gioco e di apparecchiatura specifiche fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco, come stabilito nell'Intesa ai sensi dell'art 1 comma 936 della L. 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 12.09.2017, ad esclusione degli orari delle sale biliardo o sale bowling, che, pur autorizzate ai sensi dell'art 86 del TULPS, sono considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro.

Titolo III – Gioco lecito nei locali aperti al pubblico

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera

“a” del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art 4 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011.

3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera “a” e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta alla presentazione al Comune di SCIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 Legge 241/1990 e ss. mm. e ii..

5. La SCIA di cui al comma 4 deve essere corredata dalle dichiarazioni richieste in fase di compilazione con modalità on line. A tal fine le informazioni relative alle procedure, così come le norme di riferimento – aggiornate in tempo reale - sono consultabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

- a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'art 4, commi 3 e 4 del presente regolamento;
- b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'art 4, del presente regolamento.

7. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b” del TULPS.

ART. 11 - LIMITI AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110 CO 6 DEL TULPS

1. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS (con vincita in denaro) presenti in altri esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo ecc.) è disciplinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Titolo IV – Utilizzo, divieti e prescrizioni

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietato effettuare pubblicità di qualsiasi tipo di gioco lecito nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 430/2001; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di unità sociale di cui all'art 10 del D.L. 470/1997 e successive modificazioni, lotterie nazionali.

Presso le sedi di esercizio di tali attività è consentita la sola esposizione di insegne di esercizio negli appositi vani.

2. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

3. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

4. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di rappresentazioni grafiche, vetrofanie, manoscritti, proiezioni delle varie possibilità di gioco e/o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

5. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

7. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

9. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o della SCIA inoltrata al Comune;

b) della tabella dei giochi proibiti;

c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;

d) degli orari di esercizio del gioco;

e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di

vincita.

10. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

11. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

12. Il gestore, attraverso la riproduzione acustica almeno una volta ogni ora all'interno del locale, a norma dell'Art. 6 - Obblighi dei gestori della Legge regionale del 18 ottobre 2013, n. 57 ("Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia"), deve evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco, segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia, oltre a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale stessa, nonché della ubicazione del materiale e dei contenuti di cui ai commi 9, punti b), d) ed e), e 10.

ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI e CONTRIBUTI)

1. Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al presente regolamento, non possono accedere ai benefici (agevolazioni e/o contributi) concessi dal Comune di Firenze ai sensi del "Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze", di cui alla Delibera di Giunta del 14/7/2009, n. 445, "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze", Delibera di Consiglio 5/6/2017, n. 33, "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici privati" Delibera di Consiglio 5/7/1991, n. 1953/1173";

2. Per quanto concerne la corresponsione di contributi da parte del Comune di Firenze, di cui al Regolamento 5/7/1991 n. 18953/1173, ai soggetti che non ospitino le macchine da gioco di cui al presente Regolamento, sarà concesso un punteggio aggiuntivo.

3. Per le nuove installazioni, l'impossibilità di accedere ai benefici di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Il Comune di Firenze non concede patrocini ai sensi del "Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze" ai soggetti che detengano a qualsiasi titolo, o svolgano attività di cui al presente regolamento.

ART . 14 - WI-FI – SLOT-FREE

1. Al fine di limitare il diffondersi del fenomeno del gioco, l'Amministrazione comunale non consente l'accesso, tramite la propria rete wi-fi pubblica ad una lista, in continuo aggiornamento, di siti per il gioco on line .

ART. 15 - LOGO

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.

2. In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Toscana, il Consiglio Comunale di Firenze sceglie un proprio logo tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite concorso di idee a premio, con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di ludopatia.

3. Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, il logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio fiorentino sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

4. Per favorire la diffusione della scelta di cui all'articolo 14 del presente regolamento ad altre reti wi-fi della città e per promuovere tale servizio di qualità, l'Amministrazione realizzerà un logo specifico: "WI-FI – SLOT - FREE" per tutte le attività che intendano aderire all'iniziativa.

Titolo V – Sanzioni e Disposizioni finali

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, le cui sanzioni sono indicate del presente Titolo, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della stessa legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento

e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

4. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la L.R.T. 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.


ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento ed in particolare il vigente regolamento comunale in materia di gioco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10.01.2011 .

ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla delibera 596/2017



OGGETTO: perché lo Stato Italiano riduca le proprie attività legate al gioco d'azzardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessora alla delibera 596/2017

VISTA la crescente diffusione di sale giochi e di slot machines, videolottery e altre tipologie di strumenti per il gioco nella nostra città

VISTA la recrudescenza delle cosiddette ludopatie, desumibili dai dati - allarmanti - relativi alla spesa media dei giocatori (decine di euro al giorno in media), alla tipologia degli stessi (pensionati, casalinghe, studenti) e al fatto che per la maggior parte siano soggetti con basso reddito

CONSIDERATO come spesso il gioco, e dunque i luoghi che lo ospitano, richiamino tanto la micro-criminalità (furti, scippi e usura) quanto la criminalità organizzata

CONSIDERATO l'impatto spesso devastante delle ludopatie sugli individui, le famiglie, le comunità ed in generale sul nostro tessuto sociale

AUSPICA

Che lo Stato Italiano voglia ridurre sensibilmente le proprie attività nel campo del gioco d'azzardo

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A trasmettere questo atto al Governo ed al Parlamento Italiano

COMUNE DI FIRENZE	
18.12.12	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS N.	2384




I Consiglieri e le Consigliere Comunali

Giacomo Trombi



Tommaso Grassi




Donella Verdi



ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla delibera 596/2017



OGGETTO: perché parte degli introiti da prelievo fiscale derivante dal gioco d'azzardo siano vincolati alla prevenzione, alla ricerca ed alla cura delle patologie legate al gioco

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessora alla delibera 596/2017

VISTA la crescente diffusione di sale giochi e di slot machines, videolottery e altre tipologie di strumenti per il gioco nella nostra città

VISTA la recrudescenza delle cosiddette ludopatie, desumibili dai dati - allarmanti - relativi alla spesa media dei giocatori (decine di euro al giorno in media), alla tipologia degli stessi (pensionati, casalinghe, studenti) e al fatto che per la maggior parte siano soggetti con basso reddito

CONSIDERATO come spesso il gioco, e dunque i luoghi che lo ospitano, richiamino tanto la micro-criminalità (furti, scippi e usura) quanto la criminalità organizzata



CONSIDERATO l'impatto spesso devastante delle ludopatie sugli individui, le famiglie, le comunità ed in generale sul nostro tessuto sociale

AUSPICA

Che lo Stato Italiano voglia aumentare la pressione fiscale su tutte le attività relative al gioco d'azzardo e vincolare parte di tali introiti per destinarli alla ricerca, alla prevenzione ed alla cura delle patologie correlate al gioco d'azzardo

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A trasmettere questo atto al Governo ed al Parlamento Italiano




I Consiglieri e le Consigliere Comunali

Giacomo Trombi




Tommaso Grassi



Donella Verdi





ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla delibera 596/2017

OGGETTO: perché lo Stato Italiano normi in maniera severa le pubblicità del gioco d'azzardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessora alla delibera 596/2017

VISTA la crescente diffusione di sale giochi e di slot machines, videolottery e altre tipologie di strumenti per il gioco nella nostra città

VISTA la recrudescenza delle cosiddette ludopatie, desumibili dai dati - allarmanti - relativi alla spesa media dei giocatori (decine di euro al giorno in media), alla tipologia degli stessi (pensionati, casalinghe, studenti) e al fatto che per la maggior parte siano soggetti con basso reddito

CONSIDERATO come spesso il gioco, e dunque i luoghi che lo ospitano, richiamino tanto la micro-criminalità (furti, scippi e usura) quanto la criminalità organizzata

CONSIDERATO l'impatto spesso devastante delle ludopatie sugli individui, le famiglie, le comunità ed in generale sul nostro tessuto sociale

AUSPICA

Che lo Stato Italiano voglia normare in maniera più severa e restrittiva le pubblicità che promuovono il gioco d'azzardo, parimenti a come viene fatto per quelle relative al fumo, sia per quanto attiene alle tipologie di pubblicità (cartacea, online, televisiva, etc), sia per eventuali disincentivi di carattere grafico, che, infine, per quanto attiene agli orari (ove applicabile) al fine di disincentivarle, renderle meno attrattive e pervasive

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A trasmettere questo atto al Governo ed al Parlamento Italiano

I Consiglieri e le Consigliere Comunali


Giacomo Trombi




Tommaso Grassi



Donella Verdi



ODG (3)
DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA Trombi, Grassi
11/8/12/17 h. 18/18



ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla delibera 596/2017

OGGETTO: per avere tempistiche certe di dismissione di apparecchi per il gioco d'azzardo prima di rinnovare le concessioni in essere

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessora alla delibera 596/2017

VISTA la crescente diffusione di sale giochi e di slot machines, videolottery e altre tipologie di strumenti per il gioco nella nostra città


VISTA la recrudescenza delle cosiddette ludopatie, desumibili dai dati - allarmanti - relativi alla spesa media dei giocatori (decine di euro al giorno in media), alla tipologia degli stessi (pensionati, casalinghe, studenti) e al fatto che per la maggior parte siano soggetti con basso reddito

CONSIDERATO come spesso il gioco, e dunque i luoghi che lo ospitano, richiamino tanto la micro-criminalità (furti, scippi e usura) quanto la criminalità organizzata


CONSIDERATO l'impatto spesso devastante delle ludopatie sugli individui, le famiglie, le comunità ed in generale sul nostro tessuto sociale

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per quanto attiene alle concessioni di locali di proprietà comunale all'interno dei quali siano presenti apparecchi per il gioco d'azzardo, di rinnovare tale concessione solo in presenza di garanzie scritte in cui il titolare della concessione si impegni formalmente a dismettere tali apparecchiature prima possibile, comunque entro le tempistiche (dimostrate) che evitino al medesimo di incorrere in penali per rescissione anticipata del contratto



I Consiglieri e le Consigliere Comunali



ALLEGATO N°	18
ARGOMENTO N°	1220

ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla delibera 596/2017

OGGETTO: appello del Comune di Firenze a non prestare (il volto a pubblicità che promuovono il gioco d'azzardo

COMUNE DI FIRENZE	
18 Dic 2017	
interrogazione N.	
interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	2388

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessora alla delibera 596/2017

VISTA la crescente diffusione di sale giochi e di slot machines, videolottery e altre tipologie di strumenti per il gioco nella nostra città

VISTA la recrudescenza delle cosiddette ludopatie, desumibili dai dati - allarmanti - relativi alla spesa media dei giocatori (decine di euro al giorno in media), alla tipologia degli stessi (pensionati, casalinghe, studenti) e al fatto che per la maggior parte siano soggetti con basso reddito

CONSIDERATO come spesso il gioco, e dunque i luoghi che lo ospitano, richiamino tanto la micro-criminalità (furti, scippi e usura) quanto la criminalità organizzata

CONSIDERATO l'impatto spesso devastante delle ludopatie sugli individui, le famiglie, le comunità ed in generale sul nostro tessuto sociale

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A formulare e lanciare un appello nazionale per sensibilizzare attori, calciatori e personaggi pubblici in generale, affinché non prestino il proprio volto in nessuna pubblicità che promuova il gioco d'azzardo in qualsiasi forma

A promuovere tale appello presso ANCI, e Terre di mezzo e Legautonomie (promotori del "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo") la perché possano aderire e diffondere l'appello anche altre amministrazioni comunali

I Consiglieri e le Consigliere Comunali

Giacomo Trombi




Tommaso Grassi



Donella Verdi




DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA 
IL 18/12/17 h. 18.18

ALLEGATO N°	19
ARGOMENTO N°	1220

ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla delibera 596/2017

OGGETTO: per la costituzione di un osservatorio comunale sul gioco d'azzardo

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessora alla delibera 596/2017

COMUNE DI FIRENZE	
18.12.17	
Interrogazione N.	
Persepolenza N.	
Mozione / O.D.G./PIS. N.	2389

VISTA la crescente diffusione di sale giochi e di slot machines, videolottery e altre tipologie di strumenti per il gioco nella nostra città

VISTA la recrudescenza delle cosiddette ludopatie, desumibili dai dati - allarmanti - relativi alla spesa media dei giocatori (decine di euro al giorno in media), alla tipologia degli stessi (pensionati, casalinghe, studenti) e al fatto che per la maggior parte siano soggetti con basso reddito


CONSIDERATO come spesso il gioco, e dunque i luoghi che lo ospitano, richiamino tanto la micro-criminalità (furti, scippi e usura) quanto la criminalità organizzata

CONSIDERATO l'impatto spesso devastante delle ludopatie sugli individui, le famiglie, le comunità ed in generale sul nostro tessuto sociale

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A costituire un osservatorio comunale (coinvolgendo università, associazioni, comunità, asl, etc) sul gioco d'azzardo e sulle patologie collegate per disporre di un monitoraggio puntuale della diffusione, distribuzione e disponibilità di tutti i punti gioco, del volume e del consumo di gioco, nonché di una mappatura puntuale della localizzazione, tipologia e utenza di tutti i Servizi ed attività di contrasto presenti sul suo territorio

A coinvolgere in tale osservatorio le amministrazioni comunali e le realtà presenti nei comuni contermini



Alessandra Elom
Darelli

ODG 6
DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI FIRENZE
RICEVUTO DA *[Signature]* Gross est.
IL 18/12/17 0-18/18/17

Ordine del giorno collegato alla delibera di Consiglio Comunale "Regolamento per l'esercizio del gioco lecito".

ARMENTANO, TALOMI, BASSI, GIORGETTI - FRATINI

DELIBERATO N°	20
DOCUMENTO N°	1220

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Firenze ha sempre riservato una particolare attenzione sui rischi della diffusione del gioco d'azzardo e sui fenomeni di dipendenza che possono derivare dall'abuso di tali pratiche, tanto da approvare già nel 2011 un primo "Regolamento per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco", nonché diverse mozioni per intervenire su tale materia, sia a livello nazionale che locale;

Atteso che in data odierna è stato approvato un nuovo "Regolamento per l'esercizio del gioco lecito" che contiene norme più stringenti per limitare la diffusione del gioco e i rischi connessi per la salute psicofisica e relazionale a livello sociale e familiare;

Considerato che l'impegno intrapreso nella città di Firenze necessita di un'attività costante di educazione, formazione, sensibilizzazione e monitoraggio sull'efficacia ed il rispetto delle nuove norme fissate nel Regolamento, nonché sull'evoluzione del fenomeno del gioco;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a promuovere e supportare campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi connessi alle ludopatie ed in particolare rivolte, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, alla formazione degli operatori economici autorizzati all'esercizio del gioco lecito;
- istituire un Osservatorio Comunale sul gioco d'azzardo per contrastare la diffusione delle ludopatie e monitorare l'efficacia del Regolamento e delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione;
- realizzare un'Anagrafe Comunale degli esercizi autorizzati per il gioco lecito per facilitare il controllo da parte degli organi e delle forze preposte nonché consentire una migliore valutazione del loro impatto sociale e culturale rispetto ai vari contesti cittadini in cui sono inseriti.

Armentano
Talomi
Bassi
Giorgetti
Fratini
Messina Erol

COMUNE DI FIRENZE	
18.12.17	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	2390

ODG (7)
DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA ARMENTANO col.
IL 18/12/17 b-18/18 alla

ORDINE DEL GIORNO COLLEGATO ALLA DELIBERA N° 596/2017

PROPONENTI: XEKALOS - TOZZELLI

ALLEGATO N°... 21 ...
ARGOMENTO N°... 220 ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di delibera n° 596/2017 con
oggetto "Regolamento per l'esercizio del gioco lecito"

Valutato che il regolamento va a disciplinare un unico prodotto
prodotto di gioco, mentre sulle altre offerte manca la
regolamentazione

INVITA IL SINDACO

A prevedere nuove modifiche al "Regolamento per l'esercizio del
gioco lecito" per regolamentare ogni ~~per~~ qualsiasi
prodotto di gioco

Arianna Xekalos

O.D.G. (8)

DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA XEKALOS - TOZZELLI
IL 18.12.17 h. 18.28

COMUNE DI FIRENZE
18.12.17
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./P.C. N. 2391

006

SOGGETTI PROPONENTI: TORSELLI (FDI), XEKALOS (M5S)

OGGETTO: DELIBERA N. 596/2017

ALLEGATO N°	22
ARGOMENTO N°	1230

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 596/2017

PRESO ATTO CHE IL PARLAMENTO ITALIANO HA CONDONATO UNA CIFRA PROSSIMA AI 98.000.000.000,00 DI EURO ALLE SOCIETÀ GESTORI DEL GIOCO D'AZZARDO IN ITALIA, CIFRA PERLORO CONTESTATA LORO SOTTO FORMA DI EVASIONE FISCALE

INVITA IL SINDACO

AD ESPRIMERE FORTE CONDANNA NEL CONFRONTO DELLA DECISIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO DI CONDONARE I CIRCA 98 MILIARDI DI EURO CONTESTATI, SOTTO FORMA DI EVASIONE FISCALE, AD ALCUNE SOCIETÀ GESTORI DEL GIOCO D'AZZARDO IN ITALIA

ODG @
DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA T. Torselli - xekalos
IL 18/12/17 h. 18,30


Antonia Xekalos

COMUNE DI FIRENZE
18-12-17
Interrogazione N.
Interpellanza N.
Mozione / O.D.G./RIS. N. 2392

Ora: 18.55

Verbale: 1221

DELIBERAZIONE N.: 2017/00628

OGGETTO: Farmacie Fiorentine Afam Spa. Modifiche statutarie

Soggetto/i proponente/i: Lorenzo Perra

Ufficio proponente: DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE AFFARI ISTITUZIONALI

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 4 - Favorevole con emendamento di commissione - 12/12/2017
Comm. Controllo - Favorevole di tutti i presenti con emendamento di commissione - 12/12/2017

18.55: Interviene Biti Caterina

18.56: Interviene Perra Lorenzo

18.58: Interviene Biti Caterina gli emendamenti fatti dalla commissione sono stati fatti propri dall'Assessore per cui si considerano sussunti nella delibera

18.59: Interviene Armentano Nicola

19.01 Il Presidente pone in votazione l'atto

19.01: Interviene Biti Caterina Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

19.01: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Grassi Tommaso, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Verdi Donella

Non Votanti

Torselli Francesco

19.01: Interviene Biti Caterina

19.02 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 23

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

19.02: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,Collesei Stefania,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio,Rossi Alessio,Trombi Giacomo

ALLEGATO N.1: Proposta di Delibera. n. 2017/00628 – I stesura

ALLEGATO N.2: Emendamenti

ALLEGATO N.3: Delibera. n. 2017/C/00071 (Prop. Delib. n. 2017/00628) – **Approvata emendata**



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 1221

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

**Posizione Organizzativa (P.O.) Attività
per società partecipate**

Livello Superiore: Direzione Segreteria generale affari istituzionali
Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

Responsabile: Enrico Maria Peruzzi

Data Richiesta: 02/11/2017

Numero: 2017/00628

Proponente: Lorenzo Perra

Altri Proponenti:

Estensore: Silvia Nistri

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Farmacie Fiorentine Afam Spa. Modifiche statutarie

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con il Comune di Firenze è socio di Farmacie Fiorentine AFAM S.p.A. (di seguito anche Afam Spa) nella quale detiene il 20% del capitale sociale, mentre il restante 80% è di proprietà di Apoteca Natura (Gruppo Aboca);
- la legge 208 del 28/12/2015 commi 376-384 ha introdotto nell'ordinamento italiano a partire dal primo gennaio 2016 la tipologia di società denominata: «società benefit», che *“nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”*

Preso atto che con note del 20 e 26 ottobre 2017 (prot. nn. 338086 e 338070 del 30/10/2017) Afam Spa ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato una proposta di modifica statutaria per conseguire la qualifica di Società Benefit, e trasmesso il testo di statuto approvato in data 19 ottobre 2017;

Dato conto che le disposizioni normative di riferimento (comma 377 art. 1 L. 208/2015) richiedono che le finalità tipiche della società benefit devono essere *“indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit”*, oltre a dover essere perseguite *“mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto;*

Vista la proposta di nuovo statuto per Afam Spa deliberata dal suo Consiglio di amministrazione ed allegata (1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato conto che le modifiche proposte, oltre ad alcuni aggiornamenti legati all'evoluzione tecnologica relativamente alla modalità di convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione e per includere la posta elettronica certificata riferiti agli articoli **11** e **17** dello statuto, riguardano gli articoli **3** – Durata, **4** - Oggetto e scopo, **12** - Partecipazione all'assemblea, e l'introduzione dell'articolo **22 bis** - Disposizioni sulla società benefit come meglio descritto di seguito:

articolo 3 si allinea la durata della società a quella del contratto di servizio spostandola dal 31.12.2050 al 31.12.2045.

articolo 4: viene rivisto ed integrato l'oggetto sociale per introdurre gli obiettivi di beneficio comune che si intende perseguire; sono specificati i settori nei quali si intende concretizzare tale attività;

articolo 12: viene introdotto il richiamo alla norma di legge che disciplina la rappresentanza nelle assemblee sociali;

articolo 22-bis (di nuova introduzione) regola i fondamentali aspetti della società benefit quali la modalità di nomina ed il ruolo del soggetto responsabile a cui affidare le funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità benefit, l'obbligo di relazione annuale e la modalità di valutazione dell'impatto generato dal perseguimento dell'attività di beneficio comune;

Preso atto che la modifica proposta per l'articolo 3 muove nel solco delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica per quanto alle società a partecipazione mista pubblico privata (art 17 D.Lgs 175/16 comma 3);

Dato atto che la modifica relativa all'articolo 12 riconduce correttamente al testo civilistico la disciplina della casistica di rappresentanza in assemblea;

Richiamata la propria deliberazione numero 23 del 3 aprile 2017 con la quale si deliberava, fra l'altro di integrare il vigente contratto di servizio con AFAM Spa prevedendo l'implementazione dei servizi da erogarsi da parte del soggetto gestore delle farmacie comunali anche in coerenza con l'evoluzione del contesto sociale di riferimento e di alcune sopravvenute esigenze alle quali l'Amministrazione intende far fronte;

Preso inoltre atto che, in data 12/6/2017, è stato sottoscritto il documento integrativo al contratto di servizio per la disciplina dei servizi da effettuarsi da parte di Afam Spa in ottemperanza a quanto sopra;

Rilevato che la qualificazione di “società benefit”, e le conseguenti modifiche proposte all’oggetto sociale di Afam Spa risultano coerenti e pertinenti alla missione sociale della stessa società ed alle finalità che hanno promosso l’integrazione dei servizi affidati come da deliberazioni di Giunta n. 428 del 27/9/2016 e CC 23 del 3/4/2017;

Osservato che l’introduzione dell’articolo 22-bis è modifica strumentale al perseguimento delle finalità di società benefit e corente con il disposto normativo in materia (L. 208/2015 artt. 376-384)

Osservato altresì che le modifiche proposte per gli articoli 11 e 17 dello statuto di Afam Spa rispondono a esigenze di aggiornamento delle clausole statutarie e non influiscono sulle prerogative dei soci e dunque del Comune di Firenze;

Valutato che le modifiche proposte per l’oggetto sociale si presentano come un rafforzamento delle finalità sociali già contenute nel vigente oggetto sociale, che comunque vengono mantenute nella modifica proposta, anzi valorizzando la valenza di servizio per la collettività amministrata della società medesima ed in tal senso anche la partecipazione del Comune di Firenze alla compagine sociale;

Ritenuto per quanto fin qui esposto di approvare le modifiche agli articoli 3,4,11,12,17 e l’introduzione dell’articolo 22 bis dello statuto sociale di Afam Spa come risultano dallo schema di raffronto dei testi allegato (2) parte integrante al presente atto deliberativo;

Dato conto che le modifiche statutarie saranno oggetto di approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci di Afam S.p.A., che la società ha comunicato sarà tenuta entro la fine del mese di novembre prossimo;

Dato atto che, a seguito delle modifiche che si apporteranno, il nuovo testo dello Statuto sociale di Afam S.p.A. sarà quello allegato (1) parte integrante del presente provvedimento;

Visto l’art. 42 del T.U.E.L.;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. e dato atto che dal presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Ritenuto, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per permettere la partecipazione del Sindaco o di suo delegato all’Assemblea Straordinaria di Afam S.p.A.

DELIBERA

Per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa:

1. di approvare le modifiche agli articoli 3,4,11,12,17 e l’introduzione dell’articolo 22 bis dello statuto sociale di Afam Spa come illustrate in narrativa e riportate nello schema di raffronto dei testi allegato (2) parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che una volta intervenute le modifiche di cui si tratta, il testo dello statuto di Afam S.p.A. sarà quello allegato (1) parte integrante al presente provvedimento;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare nell’Assemblea Straordinaria della società le modifiche dello Statuto di Afam S.p.A. di cui al punto 1 che precede.

Schema di Statuto modificato – Allegato 1

TITOLO I COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/00 una società per azioni con denominazione "**FARMACIE FIORENTINE – A.FA.M. S.p.A.**".

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Firenze.

La società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi non aventi carattere di sede secondaria.

Art. 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2045 (duemilaquarantacinque).

Art. 4 – Oggetto e scopo

In qualità di società benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

I principi guida nell'erogazione dei servizi alla persona sono: uguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione.

La società ha per oggetto:

a. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;

b. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività economica di cui al punto a, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:

i) rendere disponibile per la collettività un servizio di tutela della salute delle persone attraverso l'erogazione di farmaci e parafarmaci, servizi di diagnostica e di altro tipo, ivi compresa la messa a disposizione di locali e servizi adeguati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, d'intesa con altri enti pubblici o accreditati sul territorio, garantendo continuità e qualità del servizio, anche in zone territoriali commercialmente meno vocate (TERRITORIO);

ii) agevolare la strutturazione di percorsi di cura e prevenzione per la generalità della popolazione attraverso un impegno costante nell'integrazione con altri enti ed Istituzioni sanitarie, favorendo a tal fine le inerenti attività di ricerca in collaborazione con Università, Aziende Ospedaliere e altri enti (Integrazione Sanitaria e SUPPORTO alla RICERCA);

iii) supportare alcune fasce di popolazione svantaggiate con servizi dedicati di supporto alle terapie, in particolare per anziani e disabili (CATEGORIE SVANTAGGIATE);

iv) facilitazione dell'esperienza e della risoluzione di problemi per persone straniere e turisti con servizi dedicati per la gestione di problemi sanitari (STRANIERI E TURISTI);

v) informazione ed educazione sanitaria anche attraverso campagne di prevenzione, informazione, manifestazioni e laboratori anche in collaborazione con altre associazioni o enti educativi, nonché la formazione continua degli operatori (EDUCAZIONE E PREVENZIONE).

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 e dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

La società potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5 – Capitale sociale

Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs 267/00 il capitale sociale ammonta ad Euro 5.065.700,00 (cinquemilionesessantacinquemilasettecento) ed è suddiviso in numero 506.570 (cinquecentoseimilacinquecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa, nel caso di una cessione di azioni della parte pubblica, questa manterrà una quota comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. La società può emettere azioni privilegiate aventi diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C. od azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Il Consiglio di Amministrazione della società stabilisce il termine entro il quale i soci possono esercitare il diritto di opzione, comunque non inferiore ai tre mesi.

Quando l'interesse della società lo esiga il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con relativa deliberazione di aumento di capitale approvato con la maggioranza di cui all'art. 2441 del C.C..

Per quanto attiene l'eventuale cessione delle azioni, la costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 533/96.

Il domicilio di ogni azionista ad ogni effetto di legge e per qualsiasi rapporto con la società si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 7 – Diritto di prelazione

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni dovrà dare comunicazione, ai sensi dell'art. 2355 bis C.C., agli altri soci con lettera raccomandata, precisando il numero delle azioni che intende trasferire, ed il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di tale trasferimento.

Entro 90 (novanta) giorni da quelli in cui è pervenuta la comunicazione, i soci dovranno rispondere con lettera raccomandata se intendono esercitare il diritto di prelazione, precisando inoltre se intendono, e in quali limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

Art. 8 – Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti da un socio interessato.

Essa può emettere certificati azionari provvisori firmati da almeno due Amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso la

iscrizione nell'apposito Libro Soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi

Sono organi della società:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 11 - L'Assemblea

L'assemblea è costituita dagli azionisti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata nei modi e nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'esame e approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui valutazione spetta all'Organo di Amministrazione, lo richiedano.

Può altresì essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nel caso di scioglimento, scissione, fusione della società, di trasferimento della sede sociale in altra città, di cambiamento dell'oggetto sociale, di variazioni non obbligatorie dell'ammontare del capitale sociale e di variazioni dello statuto che modificano i poteri in esso stabiliti, deve essere obbligatoriamente convocata l'assemblea straordinaria per deliberare su tali materie.

L'assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, o ai sensi dell'art. 2406 c.c. da parte del Collegio Sindacale.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, PEC od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 12 - Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può comunque partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'articolo 2372 codice civile.

Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza del Vice presidente.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

Nell'assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un Notaio.

La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea medesima.

Art. 14 - Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei Soci, che dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) non superiore a 9 (nove).

Il numero degli Amministratori è determinato dall'assemblea e gli stessi sono eletti dall'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda ad una quota non inferiore al 20% (venti per cento) questa conserva, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs 267/00, il diritto di nomina di un Consigliere nel caso in cui il numero totale di Consiglieri non sia superiore a 5 (cinque) e di due Consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 (cinque) Consiglieri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 16 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente e ad altri Amministratori della società da individuarsi nelle deliberazioni relative.

A questi ultimi, per i rapporti esterni, potranno essere conferite deleghe per i singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale a cui attribuire deleghe e/o procure gestionali.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di solito nella sede della società o in altro luogo in Italia, con lettera raccomandata o PEC contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; per i casi d'urgenza con telegramma, PEC o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Per la trattazione delle materie di cui all'art. 11 co 4, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta per iscritto anche da un socio Consigliere.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Art. 19 – Nomina e Poteri del Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, o quando ciò non avvenga, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 20 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ed è nominato dall'assemblea.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda al 20% (venti per cento), questa conserva il diritto alla nomina di un Sindaco Effettivo e uno Supplente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici.

Il Collegio Sindacale può esercitare altresì il controllo contabile.

Art. 21 – Controllo Contabile

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea ordinaria può nominare per il controllo contabile un Revisore o una Società di Revisione che operano con le modalità di cui all'art. 2409 bis e segg. del Codice Civile.

TITOLO IV

BILANCIO – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22 – Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della società in conformità all'art. 2423 del Codice Civile e alla relazione del Collegio Sindacale è presentato nei termini di legge all'assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 22 bis – Disposizioni sulla società benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di miglioramento rivolto al beneficio comune di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Tale soggetto avrà il compito di individuare le aree di intervento e progettare le relative iniziative, mentre il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel piano di miglioramento, la predisposizione del piano di miglioramento per aumentare i risultati delle attività rivolte al beneficio comune, il coordinamento di tali attività, saranno demandati al Consiglio di Amministrazione.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è

resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che si dovesse ritenere utile ai fini della più ampia trasparenza e responsabilità sociale.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterni individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando occorre una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'Organo Liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Scherma raffronto testi Statuto Afam Spa – Allegato 2

STATUTO vigente
TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/00 una società per azioni con denominazione **"FARMACIE FIORENTINE – A.FA.M. S.p.A."**

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Firenze.

La società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi non aventi carattere di sede secondaria.

Art. 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e ~~tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.~~

Art. 4 – Oggetto e scopo

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente.

STATUTO con modifiche
TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/00 una società per azioni con denominazione **"FARMACIE FIORENTINE – A.FA.M. S.p.A."**.

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Firenze.

La società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi non aventi carattere di sede secondaria.

Art. 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre **2045 (duemilaquarantacinque)**.

Art. 4 – Oggetto e scopo

In qualità di società benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

I principi guida nell'erogazione dei servizi alla persona sono: uguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione.

La società ha per oggetto:

a. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;

b. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività economica di cui al punto a, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:

i) rendere disponibile per la collettività

2. Nell'oggetto aziendale rientrano anche:
~~tutte le attività strumentali e/o~~
~~complementari a quelle sopra indicate ivi~~
~~compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il~~
~~noleggio, la manutenzione e la riparazione~~
~~degli immobili, delle opere, degli impianti, dei~~
~~macchinari, degli automezzi e di altri beni~~
~~mobili in genere, nonché attività~~
~~amministrative per conto terzi nell'ambito~~

un servizio di tutela della salute delle persone attraverso l'erogazione di farmaci e parafarmaci, servizi di diagnostica e di altro tipo, ivi compresa la messa a disposizione di locali e servizi adeguati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, d'intesa con altri enti pubblici o accreditati sul territorio, garantendo continuità e qualità del servizio, anche in zone territoriali commercialmente meno vocate (TERRITORIO);

ii) agevolare la strutturazione di percorsi di cura e prevenzione per la generalità della popolazione, attraverso un impegno costante nell'integrazione con altri enti ed Istituzioni sanitarie, favorendo a tal fine le inerenti attività di ricerca in collaborazione con Università, Aziende Ospedaliere e altri enti (Integrazione Sanitaria e SUPPORTO alla RICERCA);

iii) supportare alcune fasce di popolazione svantaggiate con servizi dedicati di supporto alle terapie, in particolare per anziani e disabili (CATEGORIE SVANTAGGIATE);

iv) facilitazione dell'esperienza e della risoluzione di problemi per persone straniere e turisti con servizi dedicati per la gestione di problemi sanitari (STRANIERI E TURISTI);

v) informazione ed educazione sanitaria anche attraverso campagne di prevenzione, informazione, manifestazioni e laboratori anche in collaborazione con altre associazioni o enti educativi, nonché la formazione continua degli operatori (EDUCAZIONE E PREVENZIONE).

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del

dell'attività tipica della società;
— studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica a Enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari ad esso attinenti e strumentali e comunque ritenute utili.

Può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie, precisando che l'assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in via prevalente, e comunque nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 385/93; svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

— la localizzazione delle farmacie sul territorio comunale in aree territoriali che si presentano commercialmente meno vocate;

— la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

— la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";

— la immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura;

— la qualificazione e la preparazione degli operatori.

Le predette finalità dovranno inoltre continuare ad essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs 267/00 il capitale sociale ammonta ad Euro 5.065.700,00 (cinquemilionesessantacinquemilasettecento) ed è suddiviso in numero 506.570

pubblico, previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 e dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

La società potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs 267/00 il capitale sociale ammonta ad Euro 5.065.700,00 (cinquemilionesessantacinquemilasettecento)

(cinquecentoseimilacinquecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa, nel caso di una cessione di azioni della parte pubblica, questa manterrà una quota comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

La società può emettere azioni privilegiate aventi diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C. od azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Il Consiglio di Amministrazione della società stabilisce il termine entro il quale i soci possono esercitare il diritto di opzione, comunque non inferiore ai tre mesi.

Quando l'interesse della società lo esiga il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con relativa deliberazione di aumento di capitale approvato con la maggioranza di cui all'art. 2441 del C.C..

Per quanto attiene l'eventuale cessione delle azioni, la costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 533/96.

Il domicilio di ogni azionista ad ogni effetto di legge e per qualsiasi rapporto con la società

ed è suddiviso in numero 506.570 (cinquecentoseimilacinquecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa, nel caso di una cessione di azioni della parte pubblica, questa manterrà una quota comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

La società può emettere azioni privilegiate aventi diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C. od azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Il Consiglio di Amministrazione della società stabilisce il termine entro il quale i soci possono esercitare il diritto di opzione, comunque non inferiore ai tre mesi.

Quando l'interesse della società lo esiga il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con relativa deliberazione di aumento di capitale approvato con la maggioranza di cui all'art. 2441 del C.C..

Per quanto attiene l'eventuale cessione delle azioni, la costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 533/96.

Il domicilio di ogni azionista ad ogni effetto di

si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 7 – Diritto di prelazione

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni dovrà dare comunicazione, ai sensi dell'art. 2355 bis C.C., agli altri soci con lettera raccomandata, precisando il numero delle azioni che intende trasferire, ed il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di tale trasferimento.

Entro 90 (novanta) giorni da quelli in cui è pervenuta la comunicazione, i soci dovranno rispondere con lettera raccomandata se intendono esercitare il diritto di prelazione, precisando inoltre se intendono, e in quali limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

Art. 8 – Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti da un socio interessato.

Essa può emettere certificati azionari provvisori firmati da almeno due Amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito Libro Soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi

Sono organi della società:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 11 – L'Assemblea

L'assemblea è costituita dagli azionisti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata nei modi e nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno

legge e per qualsiasi rapporto con la società si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 7 – Diritto di prelazione

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni dovrà dare comunicazione, ai sensi dell'art. 2355 bis C.C., agli altri soci con lettera raccomandata, precisando il numero delle azioni che intende trasferire, ed il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di tale trasferimento.

Entro 90 (novanta) giorni da quelli in cui è pervenuta la comunicazione, i soci dovranno rispondere con lettera raccomandata se intendono esercitare il diritto di prelazione, precisando inoltre se intendono, e in quali limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

Art. 8 – Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti da un socio interessato.

Essa può emettere certificati azionari provvisori firmati da almeno due Amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito Libro Soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi

Sono organi della società:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 11 – L'Assemblea

L'assemblea è costituita dagli azionisti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata nei modi e nei termini di legge.

una volta l'anno per l'esame e approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui valutazione spetta all'Organo di Amministrazione, lo richiedano.

Può altresì essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nel caso di scioglimento, scissione, fusione della società, di trasferimento della sede sociale in altra città, di cambiamento dell'oggetto sociale, di variazioni non obbligatorie dell'ammontare del capitale sociale e di variazioni dello statuto che modificano i poteri in esso stabiliti, deve essere obbligatoriamente convocata l'assemblea straordinaria per deliberare su tali materie.

L'assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, o ai sensi dell'art. 2406 c.c. da parte del Collegio Sindacale.

~~Oltre che con le modalità di cui all'art. 2366 C.C.,~~ l'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 12 - Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può comunque partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare ~~da persone che non siano membri degli Organi Amministrativi o di controllo o dipendenti della società,~~ mediante delega scritta.

Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'esame e approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui valutazione spetta all'Organo di Amministrazione, lo richiedano.

Può altresì essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nel caso di scioglimento, scissione, fusione della società, di trasferimento della sede sociale in altra città, di cambiamento dell'oggetto sociale, di variazioni non obbligatorie dell'ammontare del capitale sociale e di variazioni dello statuto che modificano i poteri in esso stabiliti, deve essere obbligatoriamente convocata l'assemblea straordinaria per deliberare su tali materie.

L'assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, o ai sensi dell'art. 2406 c.c. da parte del Collegio Sindacale.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, **PEC od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento,** almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 12 - Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può comunque partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, **nel rispetto dell'articolo 2372 codice civile.**

Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea

Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza del Vice presidente.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

Nell'assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un Notaio.

La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea medesima.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza del Vice presidente.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

Nell'assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un Notaio.

La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea medesima.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei Soci, che dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) non superiore a 9 (nove).

Il numero degli Amministratori è determinato dall'assemblea e gli stessi sono eletti dall'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda ad una quota non inferiore al 20% (venti per cento) questa conserva, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs 267/00, il diritto di nomina di un Consigliere nel caso in cui il numero totale di Consiglieri non sia superiore a 5 (cinque) e di due Consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 (cinque) Consiglieri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente e ad altri Amministratori della società da individuarsi nelle deliberazioni relative.

A questi ultimi, per i rapporti esterni, potranno essere conferite deleghe per i singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale a cui attribuire deleghe e/o procure gestionali.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di solito nella sede della società o in altro luogo in Italia, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli

all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei Soci, che dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) non superiore a 9 (nove).

Il numero degli Amministratori è determinato dall'assemblea e gli stessi sono eletti dall'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda ad una quota non inferiore al 20% (venti per cento) questa conserva, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs 267/00, il diritto di nomina di un Consigliere nel caso in cui il numero totale di Consiglieri non sia superiore a 5 (cinque) e di due Consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 (cinque) Consiglieri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente e ad altri Amministratori della società da individuarsi nelle deliberazioni relative.

A questi ultimi, per i rapporti esterni, potranno essere conferite deleghe per i singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale a cui attribuire deleghe e/o procure gestionali.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di solito nella sede della società o in altro luogo in Italia, con lettera

argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e per i casi d'urgenza con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Per la trattazione delle materie di cui all'art. 11 co 4, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta per iscritto anche da un socio Consigliere.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Art. 19 – Nomina e Poteri del Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, o quando ciò non avvenga, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 20 – Collegio Sindacale

raccomandata o **PEC** contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; per i casi d'urgenza con telegramma, **PEC** o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Per la trattazione delle materie di cui all'art. 11 co 4, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta per iscritto anche da un socio Consigliere.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Art. 19 – Nomina e Poteri del Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, o quando ciò non avvenga, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ed è nominato dall'assemblea.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda al 20% (venti per cento), questa conserva il diritto alla nomina di un Sindaco Effettivo e uno Supplente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici.

Il Collegio Sindacale può esercitare altresì il controllo contabile.

Art. 21 – Controllo Contabile

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea ordinaria può nominare per il controllo contabile un Revisore o una Società di Revisione che operano con le modalità di cui all'art. 2409 bis e segg. del Codice Civile.

TITOLO IV

BILANCIO – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22 – Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della società in conformità all'art. 2423 del Codice Civile e alla relazione del Collegio Sindacale è presentato nei termini di legge all'assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 20 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ed è nominato dall'assemblea.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda al 20% (venti per cento), questa conserva il diritto alla nomina di un Sindaco Effettivo e uno Supplente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici.

Il Collegio Sindacale può esercitare altresì il controllo contabile.

Art. 21 – Controllo Contabile

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea ordinaria può nominare per il controllo contabile un Revisore o una Società di Revisione che operano con le modalità di cui all'art. 2409 bis e segg. del Codice Civile.

TITOLO IV

BILANCIO – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22 – Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della società in conformità all'art. 2423 del Codice Civile e alla relazione del Collegio Sindacale è presentato nei termini di legge all'assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 22 bis – Disposizioni sulla società benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di miglioramento rivolto al beneficio comune di cui all'art. 4 del presente

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando occorre una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'Organo Liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia

Statuto.

Tale soggetto avrà il compito di individuare le aree di intervento e progettare le relative iniziative, mentre il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel piano di miglioramento, la predisposizione del piano di miglioramento per aumentare i risultati delle attività rivolte al beneficio comune, il coordinamento di tali attività, saranno demandati al Consiglio di Amministrazione.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che si dovesse ritenere utile ai fini della più ampia trasparenza e responsabilità sociale.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterni individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando occorre una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'Organo Liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 2017/00628

Farmacie Fiorentine AFAM SpA – Modifiche Statuarie

- inserire nella parte narrativa dopo il secondo "Preso atto", il seguente paragrafo:

"Constatato in particolare che le modifiche proposte all'articolo 4 - Oggetto e scopo dello Statuto di AFAM SPA devono rientrare nelle previsioni di cui all'articolo 1 comma 4 lettere d) ed e) del D. Lgs. 3 ottobre 2009 n°153 come specificato nella nota prot. 371134 del 27 novembre 2017 a firma del Presidente della Società (Allegato 3 parte integrante della presente delibera);"

Firenze,

Regolarità tecnica

EMEND. (1)
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA OHM. CONTROLLO
il 13/12/17 h. 12,25


PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
FAVOREVOLE

DATA

14/12/2017

FIRMA





ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2017

DELIBERAZIONE N. 2017/C/00071 (PROPOSTA N. 2017/00628)

ARGOMENTO N.1221

Oggetto: Farmacie Fiorentine Afam Spa. Modifiche statutarie

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 13.42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Alessio Rossi, Andrea Ceccarelli, Giacomo Trombi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Tommaso GRASSI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Nicola ARMENTANO	Domenico Antonio LAURIA
Angelo BASSI	Luca MILANI
Leonardo BIEBER	Francesca NANNELLI
Andrea CECCARELLI	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Susanna DELLA FELICE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Francesco TORSELLI
Massimo FRATINI	Giacomo TROMBI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Mario RAZZANELLI
Jacopo CELLAI	Cristina SCALETTI
Maria Federica GIULIANI	Luca TANI
Silvia NOFERI	Mario TENERANI
Cecilia PEZZA	Arianna XEKALOS

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con il Comune di Firenze è socio di Farmacie Fiorentine AFAM S.p.A. (di seguito anche Afam Spa) nella quale detiene il 20% del capitale sociale, mentre il restante 80% è di proprietà di Apoteca Natura (Gruppo Aboca);
- la legge 208 del 28/12/2015 commi 376-384 ha introdotto nell'ordinamento italiano a partire dal primo gennaio 2016 la tipologia di società denominata: «società benefit», che *“nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.”*

Preso atto che con note del 20 e 26 ottobre 2017 (prot. nn. 338086 e 338070 del 30/10/2017) Afam Spa ha comunicato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato una proposta di modifica statutaria per conseguire la qualifica di Società Benefit, e trasmesso il testo di statuto approvato in data 19 ottobre 2017;

Dato conto che le disposizioni normative di riferimento (comma 377 art. 1 L. 208/2015) richiedono che le finalità tipiche della società benefit devono essere *“indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit”*, oltre a dover essere perseguite *“mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto;*

Vista la proposta di nuovo statuto per Afam Spa deliberata dal suo Consiglio di amministrazione ed allegata (1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Dato conto che le modifiche proposte, oltre ad alcuni aggiornamenti legati all'evoluzione tecnologica relativamente alla modalità di convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione e per includere la posta elettronica certificata riferiti agli articoli **11** e **17** dello statuto, riguardano gli articoli **3** – Durata, **4** - Oggetto e scopo, **12** - Partecipazione all'assemblea, e l'introduzione dell'articolo **22 bis** - Disposizioni sulla società benefit come meglio descritto di seguito:

articolo 3 si allinea la durata della società a quella del contratto di servizio spostandola dal 31.12.2050 al 31.12.2045.

articolo 4: viene rivisto ed integrato l'oggetto sociale per introdurre gli obiettivi di beneficio comune che si intende perseguire; sono specificati i settori nei quali si intende concretizzare tale attività;

articolo 12: viene introdotto il richiamo alla norma di legge che disciplina la rappresentanza nelle assemblee sociali;

articolo 22-bis (di nuova introduzione) regola i fondamentali aspetti della società benefit quali la modalità di nomina ed il ruolo del soggetto responsabile a cui affidare le funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità benefit, l'obbligo di relazione annuale e la modalità di valutazione dell'impatto generato dal perseguimento dell'attività di beneficio comune;

Preso atto che la modifica proposta per l'articolo 3 muove nel solco delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica per quanto alle società a partecipazione mista pubblico privata (art 17 D.Lgs 175/16 comma 3);

Constatato in particolare che le modifiche proposte all'articolo 4 – Oggetto e scopo dello Statuto di AFAM SPA devono rientrare nelle previsioni di cui all'articolo 1 comma 4 lettere d) ed e) del D. Lgs. 3 ottobre 2009 n° 153 come specificato nella nota prot. 371134 del 27 novembre 2017 a firma del Presidente della Società (Allegato 3 parte integrante della presente delibera);

Dato atto che la modifica relativa all'articolo 12 riconduce correttamente al testo civilistico la disciplina della casistica di rappresentanza in assemblea;

Richiamata la propria deliberazione numero 23 del 3 aprile 2017 con la quale si deliberava, fra l'altro di integrare il vigente contratto di servizio con AFAM Spa prevedendo l'implementazione dei servizi da erogarsi da parte del soggetto gestore delle farmacie comunali anche in coerenza con l'evoluzione del contesto sociale di riferimento e di alcune sopravvenute esigenze alle quali l'Amministrazione intende far fronte;

Preso inoltre atto che, in data 12/6/2017, è stato sottoscritto il documento integrativo al contratto di servizio per la disciplina dei servizi da effettuarsi da parte di Afam Spa in ottemperanza a quanto sopra;

Rilevato che la qualificazione di "società benefit", e le conseguenti modifiche proposte all'oggetto sociale di Afam Spa risultano coerenti e pertinenti alla missione sociale della stessa società ed alle finalità che hanno promosso l'integrazione dei servizi affidati come da deliberazioni di Giunta n. 428 del 27/9/2016 e CC 23 del 3/4/2017;

Osservato che l'introduzione dell'articolo 22-bis è modifica strumentale al perseguimento delle finalità di società benefit e corente con il disposto normativo in materia (L 208/2015 artt. 376-384)

Osservato altresì che le modifiche proposte per gli articoli 11 e 17 dello statuto di Afam Spa rispondono a esigenze di aggiornamento delle clausole statutarie e non influiscono sulle prerogative dei soci e dunque del Comune di Firenze;

Valutato che le modifiche proposte per l'oggetto sociale si presentano come un rafforzamento delle finalità sociali già contenute nel vigente oggetto sociale, che comunque vengono mantenute nella modifica proposta, anzi valorizzando la valenza di servizio per la collettività amministrata della società medesima ed in tal senso anche la partecipazione del Comune di Firenze alla compagine sociale;

Ritenuto per quanto fin qui esposto di approvare le modifiche agli articoli 3,4,11,12,17 e l'introduzione dell'articolo 22 bis dello statuto sociale di Afam Spa come risultano dallo schema di raffronto dei testi allegato (2) parte integrante al presente atto deliberativo;

Dato conto che le modifiche statutarie saranno oggetto di approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Afam S.p.A., che la società ha comunicato sarà tenuta entro la fine del mese di novembre prossimo;

Dato atto che, a seguito delle modifiche che si apporteranno, il nuovo testo dello Statuto sociale di Afam S.p.A. sarà quello allegato (1) parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. e dato atto che dal presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per permettere la partecipazione del Sindaco o di suo delegato all'Assemblea Straordinaria di Afam S.p.A.

DELIBERA

Per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa:

1. di approvare le modifiche agli articoli 3,4,11,12,17 e l'introduzione dell'articolo 22 bis dello statuto sociale di Afam Spa come illustrate in narrativa e riportate nello schema di raffronto dei testi allegato (2) parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che una volta intervenute le modifiche di cui si tratta, il testo dello statuto di Afam S.p.A. sarà quello allegato (1) parte integrante al presente provvedimento;
3. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare nell'Assemblea Straordinaria della società le modifiche dello Statuto di Afam S.p.A. di cui al punto 1 che precede.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 02/11/2017

Il Dirigente/Direttore
Enrico Maria Peruzzi

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	25:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Francesco Torselli,

essendo presenti 26 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Tommaso GRASSI, Francesco TORSELLI, Donella VERDI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Giacomo Trombi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 4	15/11/2017	08/12/2017	12/12/2017	Favorevole con emendamento di commissione
Comm. Controllo	15/11/2017	30/11/2017	12/12/2017	Favorevole di tutti i presenti con emendamento di commissione

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL 2- TESTO A FRONTE STATUTO AFAM
- ALLEGATO 2 NUOVO STATUTO AFAM SPA
- ALLEGATO 3

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Carla De Ponti

IL PRESIDENTE

Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Schema di Statuto modificato – Allegato 1

TITOLO I COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/00 una società per azioni con denominazione "**FARMACIE FIORENTINE – A.F.A.M. S.p.A.**".

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Firenze.

La società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi non aventi carattere di sede secondaria.

Art. 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2045 (duemilaquarantacinque).

Art. 4 – Oggetto e scopo

In qualità di società benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

I principi guida nell'erogazione dei servizi alla persona sono: uguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione.

La società ha per oggetto:

- a. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;
- b. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività economica di cui al punto a, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:
 - i) rendere disponibile per la collettività un servizio di tutela della salute delle persone attraverso l'erogazione di farmaci e parafarmaci, servizi di diagnostica e di altro tipo, ivi compresa la messa a disposizione di locali e servizi adeguati per l'erogazione di prestazioni sanitarie, d'intesa con altri enti pubblici o accreditati sul territorio, garantendo continuità e qualità del servizio, anche in zone territoriali commercialmente meno vocate (TERRITORIO);
 - ii) agevolare la strutturazione di percorsi di cura e prevenzione per la generalità della popolazione attraverso un impegno costante nell'integrazione con altri enti ed Istituzioni sanitarie, favorendo a tal fine le inerenti attività di ricerca in collaborazione con Università, Aziende Ospedaliere e altri enti (Integrazione Sanitaria e SUPPORTO alla RICERCA);
 - iii) supportare alcune fasce di popolazione svantaggiate con servizi dedicati di supporto alle terapie, in particolare per anziani e disabili (CATEGORIE SVANTAGGIATE);
 - iv) facilitazione dell'esperienza e della risoluzione di problemi per persone straniere e turisti con servizi dedicati per la gestione di problemi sanitari (STRANIERI E TURISTI);
 - v) informazione ed educazione sanitaria anche attraverso campagne di prevenzione, informazione, manifestazioni e laboratori anche in collaborazione con altre associazioni o enti educativi, nonché la formazione continua degli operatori (EDUCAZIONE E PREVENZIONE).

Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 e dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

La società potrà, infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5 – Capitale sociale

Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs 267/00 il capitale sociale ammonta ad Euro 5.065.700,00 (cinquemilionisessantacinquemilasettecento) ed è suddiviso in numero 506.570 (cinquecentoseimilacinquecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa, nel caso di una cessione di azioni della parte pubblica, questa manterrà una quota comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

La società può emettere azioni privilegiate aventi diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C. od azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Il Consiglio di Amministrazione della società stabilisce il termine entro il quale i soci possono esercitare il diritto di opzione, comunque non inferiore ai tre mesi.

Quando l'interesse della società lo esiga il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con relativa deliberazione di aumento di capitale approvato con la maggioranza di cui all'art. 2441 del C.C..

Per quanto attiene l'eventuale cessione delle azioni, la costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 533/96.

Il domicilio di ogni azionista ad ogni effetto di legge e per qualsiasi rapporto con la società si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 7 – Diritto di prelazione

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni dovrà dare comunicazione, ai sensi dell'art. 2355 bis C.C., agli altri soci con lettera raccomandata, precisando il numero delle azioni che intende trasferire, ed il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di tale trasferimento.

Entro 90 (novanta) giorni da quelli in cui è pervenuta la comunicazione, i soci dovranno rispondere con lettera raccomandata se intendono esercitare il diritto di prelazione, precisando inoltre se intendono, e in quali limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

Art. 8 – Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti da un socio interessato.

Essa può emettere certificati azionari provvisori firmati da almeno due Amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso la

iscrizione nell'apposito Libro Soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi

Sono organi della società:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 11 – L'Assemblea

L'assemblea è costituita dagli azionisti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata nei modi e nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'esame e approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui valutazione spetta all'Organo di Amministrazione, lo richiedano.

Può altresì essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nel caso di scioglimento, scissione, fusione della società, di trasferimento della sede sociale in altra città, di cambiamento dell'oggetto sociale, di variazioni non obbligatorie dell'ammontare del capitale sociale e di variazioni dello statuto che modificano i poteri in esso stabiliti, deve essere obbligatoriamente convocata l'assemblea straordinaria per deliberare su tali materie.

L'assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, o ai sensi dell'art. 2406 c.c. da parte del Collegio Sindacale.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, PEC od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 12 – Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può comunque partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'articolo 2372 codice civile.

Art. 13 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza del Vice presidente.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

Nell'assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un Notaio.

La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea medesima.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei Soci, che dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) non superiore a 9 (nove).

Il numero degli Amministratori è determinato dall'assemblea e gli stessi sono eletti dall'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda ad una quota non inferiore al 20% (venti per cento) questa conserva, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs 267/00, il diritto di nomina di un Consigliere nel caso in cui il numero totale di Consiglieri non sia superiore a 5 (cinque) e di due Consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 (cinque) Consiglieri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 16 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente e ad altri Amministratori della società da individuarsi nelle deliberazioni relative.

A questi ultimi, per i rapporti esterni, potranno essere conferite deleghe per i singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale a cui attribuire deleghe e/o procure gestionali.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di solito nella sede della società o in altro luogo in Italia, con lettera raccomandata o PEC contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; per i casi d'urgenza con telegramma, PEC o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Per la trattazione delle materie di cui all'art. 11 co 4, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta per iscritto anche da un socio Consigliere.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Art. 19 – Nomina e Poteri del Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, o quando ciò non avvenga, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 20 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ed è nominato dall'assemblea.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda al 20% (venti per cento), questa conserva il diritto alla nomina di un Sindaco Effettivo e uno Supplente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici.

Il Collegio Sindacale può esercitare altresì il controllo contabile.

Art. 21 – Controllo Contabile

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea ordinaria può nominare per il controllo contabile un Revisore o una Società di Revisione che operano con le modalità di cui all'art. 2409 bis e segg. del Codice Civile.

TITOLO IV

BILANCIO – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22 – Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della società in conformità all'art. 2423 del Codice Civile e alla relazione del Collegio Sindacale è presentato nei termini di legge all'assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 22 bis – Disposizioni sulla società benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di miglioramento rivolto al beneficio comune di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Tale soggetto avrà il compito di individuare le aree di intervento e progettare le relative iniziative, mentre il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel piano di miglioramento, la predisposizione del piano di miglioramento per aumentare i risultati delle attività rivolte al beneficio comune, il coordinamento di tali attività, saranno demandati al Consiglio di Amministrazione.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è

resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che si dovesse ritenere utile ai fini della più ampia trasparenza e responsabilità sociale.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterni individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando occorre una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'Organo Liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.



Farmacie
Comunali
Firenze

Firenze 25/11/2017

Spett.le Comune di Firenze
Direzione Risorse Finanziarie
Servizio Società Partecipate
Via Del Parione 7
50123 Firenze
Pec: protocollo@pec.comune.fi.it
c.a. Dott. Enrico Maria Peruzzi

Prot.679/17

Inviata tramite PEC

Oggetto: Chiarimenti in merito alla proposta di modifica statutaria delle Farmacie Fiorentine Afam S.p.A.

In riferimento al testo del nuovo statuto della società A.F.A.M. S.p.A, ed in particolare con riferimento a quanto previsto dall'art 4 dello stesso ("Oggetto e Scopo") si precisa che tutte le attività ivi descritte sono pienamente coerenti con la natura della società, il contratto di servizio che lega la stessa al Comune di Firenze e le normative vigenti.

In particolare si sottolinea come il riferimento ai "servizi di diagnostica e di altro tipo " di cui al punto i), rientri nell'ambito dei nuovi servizi che devono essere erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (vedi Allegato 1 alla presente), ove esplicitamente si prevede: " e) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti."

Lo stesso art 1 DLgs 153/2009 promuove inoltre la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ed in maniera più ampia la piena integrazione delle farmacie nel Sistema Sanitario Nazionale e come tale deve essere colto il riferimento statutario di cui al punto ii) in cui A.F.A.M. S.p.A. si impegna ad "agevolare la strutturazione di percorsi di cura e prevenzione per la generalità delle popolazione, attraverso un impegno costante nell'integrazione con altri enti ed Istituzioni sanitarie".

FARMACIE FIORENTINE A.Fa.M. S.p.A.

Direzione e Coordinamento Apoteca Natura S.p.A. - Via del Gelsomino n. 25 - 50125 Firenze (FI)
Tel. +39 055 232311 - Fax +39 055 2323150 - PEC: firenze@assofarm.postecert.it - www.afam.it
Capitale Sociale i.v. € 5.065.700 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Firenze 125980
Codice Fiscale P.Iva e Registro Imprese di Firenze n° 02182340485



Si consideri inoltre che oltre alla gestione delle Farmacie, A.F.A.M. S.p.A., in forza del vigente contratto di servizi che integra e specifica lo Statuto al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune di Firenze e la scrivente società, è tenuta altresì a " *mantenere gli ambulatori e gli studi medici attualmente gestiti, con la possibilità di incrementare le unità in oggetto, assicurando la prosecuzione degli interventi socio sanitari già attivati ed incrementando l'attività mediante l'offerta di nuovi servizi quali, per esempio, l'assistenza domiciliare infermieristica d'intensa con le strutture sanitarie di diagnosi e cura pubbliche o accreditate e quelle del volontariato*".

Anche sotto questo punto di vista pertanto andranno lette le nuove previsioni statutarie che in sostanza valgono a recepire il contenuto del contratto di servizio a livello di oggetto sociale del nuovo statuto dando così luogo per la prima volta alla creazione di una società mista pubblico / privato in cui il bene comune ed il ruolo socio-sanitario diventano oggetto dell'attività d'impresa e consentono la qualificazione della stessa come Società Benefit secondo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Cordiali saluti

Farmacie Florentine Afam S.p.A.

Il Presidente

Dot. Massimo Mercati

Allegato 1: Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153

Art. 1.

Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, con il presente decreto legislativo si provvede alla definizione dei nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate: «farmacie», e alle correlate modificazioni delle disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:

a) la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso:

1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

FARMACIE FIORENTINE A.Fa.M. S.p.A.

- 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera *d*) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b*) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
- c*) la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
- d*) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
- e*) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera *d*), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
- f*) la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



3. L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.
4. Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2.
5. Il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui al comma 2.

FARMACIE FIORENTINE A.Fa.M. S.p.A.

Direzione e Coordinamento Apoteca Natura S.p.A. - Via del Gelsomino n. 25 - 50125 Firenze (FI)
Tel. +39 055 232311 - Fax +39 055 2323150 - PEC: firenze@assofarm.postecert.it - www.afam.it
Capitale Sociale i.v. € 5.065.700 - R.E.A. C.C.I.A.A. di Firenze 125980
Codice Fiscale P.Iva e Registro Imprese di Firenze n° 02182340485

Scherma raffronto testi Statuto Afam Spa – Allegato 2

S T A T U T O vigente
TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/00 una società per azioni con denominazione "**FARMACIE FIORENTINE – A.FA.M. S.p.A.**"

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Firenze.

La società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi non aventi carattere di sede secondaria.

Art. 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e ~~tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.~~

Art. 4 – Oggetto e scopo

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente.

S T A T U T O con modifiche
TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/00 una società per azioni con denominazione "**FARMACIE FIORENTINE – A.FA.M. S.p.A.**".

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Firenze.

La società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi non aventi carattere di sede secondaria.

Art. 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre **2045 (duemilaquarantacinque).**

Art. 4 – Oggetto e scopo

In qualità di società benefit, la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

I principi guida nell'erogazione dei servizi alla persona sono: uguaglianza, imparzialità, continuità e partecipazione.

La società ha per oggetto:

a. la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente;

b. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune che sono perseguite, nell'esercizio dell'attività economica di cui al punto a, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:

i) rendere disponibile per la collettività

2. Nell'oggetto aziendale rientrano anche:
— tutte le attività strumentali e/o
complementari a quelle sopra indicate ivi
compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il
noleggio, la manutenzione e la riparazione
degli immobili, delle opere, degli impianti, dei
macchinari, degli automezzi e di altri beni
mobili in genere, nonché attività
amministrative per conto terzi nell'ambito

un servizio di tutela della salute delle
persone attraverso l'erogazione di
farmaci e parafarmaci, servizi di
diagnostica e di altro tipo, ivi compresa
la messa a disposizione di locali e servizi
adeguati per l'erogazione di prestazioni
sanitarie, d'intesa con altri enti pubblici
o accreditati sul territorio, garantendo
continuità e qualità del servizio, anche
in zone territoriali commercialmente
meno vocate (TERRITORIO);

ii) agevolare la strutturazione di
percorsi di cura e prevenzione per la
generalità della popolazione, attraverso
un impegno costante nell'integrazione
con altri enti ed Istituzioni sanitarie,
favorendo a tal fine le inerenti attività di
ricerca in collaborazione con Università,
Aziende Ospedaliere e altri enti
(Integrazione Sanitaria e SUPPORTO alla
RICERCA);

iii) supportare alcune fasce di
popolazione svantaggiate con servizi
dedicati di supporto alle terapie, in
particolare per anziani e disabili
(CATEGORIE SVANTAGGIATE);

iv) facilitazione dell'esperienza e della
risoluzione di problemi per persone
straniere e turisti con servizi dedicati
per la gestione di problemi sanitari
(STRANIERI E TURISTI);

v) informazione ed educazione sanitaria
anche attraverso campagne di
prevenzione, informazione,
manifestazioni e laboratori anche in
collaborazione con altre associazioni o
enti educativi, nonché la formazione
continua degli operatori (EDUCAZIONE E
PREVENZIONE).

Essa potrà compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari, commerciali,
industriali, finanziarie necessarie od utili
al raggiungimento dello scopo sociale.

Con riguardo alle operazioni mobiliari e
finanziarie sono espressamente escluse
quelle, esercitate nei confronti del

~~dell'attività tipica della società;
— studi, ricerche, consulenze, progettazione,
assistenza tecnico-economica a Enti pubblici
e privati nel settore dei pubblici servizi di
carattere socio-sanitario.~~

~~3. Per il raggiungimento dello scopo sociale
la società può compiere tutte le operazioni
industriali, commerciali, mobiliari e
immobiliari ad esso attinenti e strumentali e
comunque ritenute utili.~~

~~Può inoltre acquisire partecipazioni in
consorzi o società di capitali che svolgono
attività complementari o strumentali a quelle
statutarie, precisando che l'assunzione di
partecipazioni non dovrà avvenire in via
prevalente, e comunque nell'osservanza delle
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 385/93;
svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento
del servizio di erogazione del farmaco nel suo
complesso, anche attraverso:~~

~~— la localizzazione delle farmacie sul territorio
comunale in aree territoriali che si
presentano commercialmente meno vocate;~~

~~— la partecipazione ad iniziative a carattere
socio-educativo volte alla diffusione di un
miglior uso del farmaco da parte del
cittadino;~~

~~— la realizzazione di una "carta dei diritti
dell'utente della farmacia";~~

~~— la immissione sul mercato di prodotti di alto
livello qualitativo, di prodotti difficilmente
reperibili e tutti i prodotti che necessitano
all'utenza per la prevenzione e la cura;~~

~~— la qualificazione e la preparazione degli
operatori.~~

~~Le predette finalità dovranno inoltre
continuare ad essere perseguite
salvaguardando i principi di efficienza,
economicità ed efficacia.~~

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5 – Capitale sociale

Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs 267/00 il capitale
sociale ammonta ad Euro 5.065.700,00
(cinquemilionesessantacinquemilasettecento)
ed è suddiviso in numero 506.570

**pubblico, previste dal D.Lgs. 24 febbraio
1998, numero 58 e dal D.Lgs. 1°
settembre 1993 n. 385.**

**La società potrà, infine, assumere
interessenze e partecipazioni, anche
azionarie, in altre società ed imprese
aventi oggetto analogo o affine o
comunque connesso al proprio, nei limiti
di legge.**

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5 – Capitale sociale

Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs 267/00 il capitale
sociale ammonta ad Euro 5.065.700,00
(cinquemilionesessantacinquemilasettecento)

(cinquecentoseimilacinquecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa, nel caso di una cessione di azioni della parte pubblica, questa manterrà una quota comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

La società può emettere azioni privilegiate aventi diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C. od azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Il Consiglio di Amministrazione della società stabilisce il termine entro il quale i soci possono esercitare il diritto di opzione, comunque non inferiore ai tre mesi.

Quando l'interesse della società lo esiga il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con relativa deliberazione di aumento di capitale approvato con la maggioranza di cui all'art. 2441 del C.C..

Per quanto attiene l'eventuale cessione delle azioni, la costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 533/96.

Il domicilio di ogni azionista ad ogni effetto di legge e per qualsiasi rapporto con la società

ed è suddiviso in numero 506.570 (cinquecentoseimilacinquecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci) ciascuna.

Qualora ciò sia previsto dalla vigente normativa, nel caso di una cessione di azioni della parte pubblica, questa manterrà una quota comunque non inferiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

La società può emettere azioni privilegiate aventi diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 C.C. od azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Il Consiglio di Amministrazione della società stabilisce il termine entro il quale i soci possono esercitare il diritto di opzione, comunque non inferiore ai tre mesi.

Quando l'interesse della società lo esiga il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con relativa deliberazione di aumento di capitale approvato con la maggioranza di cui all'art. 2441 del C.C..

Per quanto attiene l'eventuale cessione delle azioni, la costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 533/96.

Il domicilio di ogni azionista ad ogni effetto di

si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 7 – Diritto di prelazione

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni dovrà dare comunicazione, ai sensi dell'art. 2355 bis C.C., agli altri soci con lettera raccomandata, precisando il numero delle azioni che intende trasferire, ed il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di tale trasferimento.

Entro 90 (novanta) giorni da quelli in cui è pervenuta la comunicazione, i soci dovranno rispondere con lettera raccomandata se intendono esercitare il diritto di prelazione, precisando inoltre se intendono, e in quali limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

Art. 8 – Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti da un socio interessato.

Essa può emettere certificati azionari provvisori firmati da almeno due Amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito Libro Soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi

Sono organi della società:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 11 – L'Assemblea

L'assemblea è costituita dagli azionisti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata nei modi e nei termini di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno

legge e per qualsiasi rapporto con la società si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 7 – Diritto di prelazione

Qualora un socio intenda trasferire a terzi in tutto o in parte a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni dovrà dare comunicazione, ai sensi dell'art. 2355 bis C.C., agli altri soci con lettera raccomandata, precisando il numero delle azioni che intende trasferire, ed il nome dell'acquirente e tutte le condizioni di tale trasferimento.

Entro 90 (novanta) giorni da quelli in cui è pervenuta la comunicazione, i soci dovranno rispondere con lettera raccomandata se intendono esercitare il diritto di prelazione, precisando inoltre se intendono, e in quali limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

Art. 8 – Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti da un socio interessato.

Essa può emettere certificati azionari provvisori firmati da almeno due Amministratori, fra i quali il Presidente.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito Libro Soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 10 - Organi

Sono organi della società:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci

Art. 11 – L'Assemblea

L'assemblea è costituita dagli azionisti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dalla persona da esso delegata nei modi e nei termini di legge.

una volta l'anno per l'esame e approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui valutazione spetta all'Organo di Amministrazione, lo richiedano.

Può altresì essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nel caso di scioglimento, scissione, fusione della società, di trasferimento della sede sociale in altra città, di cambiamento dell'oggetto sociale, di variazioni non obbligatorie dell'ammontare del capitale sociale e di variazioni dello statuto che modificano i poteri in esso stabiliti, deve essere obbligatoriamente convocata l'assemblea straordinaria per deliberare su tali materie.

L'assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, o ai sensi dell'art. 2406 c.c. da parte del Collegio Sindacale.

~~Oltre che con le modalità di cui all'art. 2366 C.C.,~~ l'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 12 – Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può comunque partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare ~~da persone che non siano membri degli Organi Amministrativi o di controllo o dipendenti della società,~~ mediante delega scritta.

Art. 13 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'esame e approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui valutazione spetta all'Organo di Amministrazione, lo richiedano.

Può altresì essere convocata annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nel caso di scioglimento, scissione, fusione della società, di trasferimento della sede sociale in altra città, di cambiamento dell'oggetto sociale, di variazioni non obbligatorie dell'ammontare del capitale sociale e di variazioni dello statuto che modificano i poteri in esso stabiliti, deve essere obbligatoriamente convocata l'assemblea straordinaria per deliberare su tali materie.

L'assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, o ai sensi dell'art. 2406 c.c. da parte del Collegio Sindacale.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A/R, **PEC od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento,** almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 12 – Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono partecipare tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può comunque partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, **nel rispetto dell'articolo 2372 codice civile.**

Art. 13 – Svolgimento dell'assemblea

Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza del Vice presidente.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

Nell'assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un Notaio.

La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea medesima.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza del Vice presidente.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

Nell'assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un Notaio.

La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea medesima.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei Soci, che dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) non superiore a 9 (nove).

Il numero degli Amministratori è determinato dall'assemblea e gli stessi sono eletti dall'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda ad una quota non inferiore al 20% (venti per cento) questa conserva, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs 267/00, il diritto di nomina di un Consigliere nel caso in cui il numero totale di Consiglieri non sia superiore a 5 (cinque) e di due Consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 (cinque) Consiglieri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 16 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente e ad altri Amministratori della società da individuarsi nelle deliberazioni relative.

A questi ultimi, per i rapporti esterni, potranno essere conferite deleghe per i singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale a cui attribuire deleghe e/o procure gestionali.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di solito nella sede della società o in altro luogo in Italia, con lettera raccomandata contenente l'indicazione degli

all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 15 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea dei Soci, che dura in carica tre esercizi ed è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) non superiore a 9 (nove).

Il numero degli Amministratori è determinato dall'assemblea e gli stessi sono eletti dall'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda ad una quota non inferiore al 20% (venti per cento) questa conserva, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs 267/00, il diritto di nomina di un Consigliere nel caso in cui il numero totale di Consiglieri non sia superiore a 5 (cinque) e di due Consiglieri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 5 (cinque) Consiglieri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 16 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente e ad altri Amministratori della società da individuarsi nelle deliberazioni relative.

A questi ultimi, per i rapporti esterni, potranno essere conferite deleghe per i singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale a cui attribuire deleghe e/o procure gestionali.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, di solito nella sede della società o in altro luogo in Italia, con lettera

argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e per i casi d'urgenza con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Per la trattazione delle materie di cui all'art. 11 co 4, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta per iscritto anche da un socio Consigliere.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Art. 19 – Nomina e Poteri del Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, o quando ciò non avvenga, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 20 – Collegio Sindacale

raccomandata o **PEC** contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; per i casi d'urgenza con telegramma, **PEC** o fax da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Per la trattazione delle materie di cui all'art. 11 co 4, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta per iscritto anche da un socio Consigliere.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la trascrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

Art. 19 – Nomina e Poteri del Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, o quando ciò non avvenga, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale anche in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ed è nominato dall'assemblea.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda al 20% (venti per cento), questa conserva il diritto alla nomina di un Sindaco Effettivo e uno Supplente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici.

Il Collegio Sindacale può esercitare altresì il controllo contabile.

Art. 21 – Controllo Contabile

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea ordinaria può nominare per il controllo contabile un Revisore o una Società di Revisione che operano con le modalità di cui all'art. 2409 bis e segg. del Codice Civile.

TITOLO IV

BILANCIO – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22 – Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della società in conformità all'art. 2423 del Codice Civile e alla relazione del Collegio Sindacale è presentato nei termini di legge all'assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 20 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ed è nominato dall'assemblea.

Nel caso in cui la partecipazione della parte pubblica scenda al 20% (venti per cento), questa conserva il diritto alla nomina di un Sindaco Effettivo e uno Supplente.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici.

Il Collegio Sindacale può esercitare altresì il controllo contabile.

Art. 21 – Controllo Contabile

In alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea ordinaria può nominare per il controllo contabile un Revisore o una Società di Revisione che operano con le modalità di cui all'art. 2409 bis e segg. del Codice Civile.

TITOLO IV

BILANCIO – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22 – Il bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della società in conformità all'art. 2423 del Codice Civile e alla relazione del Collegio Sindacale è presentato nei termini di legge all'assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 22 bis – Disposizioni sulla società benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di miglioramento rivolto al beneficio comune di cui all'art. 4 del presente

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando occorre una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'Organo Liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia

Statuto.

Tale soggetto avrà il compito di individuare le aree di intervento e progettare le relative iniziative, mentre il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nel piano di miglioramento, la predisposizione del piano di miglioramento per aumentare i risultati delle attività rivolte al beneficio comune, il coordinamento di tali attività, saranno demandati al Consiglio di Amministrazione.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che si dovesse ritenere utile ai fini della più ampia trasparenza e responsabilità sociale.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterni individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando occorre una delle cause che comportano lo scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'Organo Liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del Liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

Art. 24 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Ora:19.02

Verbale: 1222

DELIBERAZIONE N.: 2017/00666

OGGETTO: Complesso edilizio ubicato tra via Ponte alle Mosse, via Ponchielli, Via Petrella, sede del Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT). Riassetto generale del servizio. Approvazione ex art. 35, comma 5, NTA del RU.

Soggetto/i proponente/i: Giovanni Bettarini

Ufficio proponente: DIREZIONE URBANISTICA

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 3 - Favorevole - 12/12/2017

19.02: Interviene Biti Caterina

19.02: Esce dall'aula Razzanelli Mario

19.03: Interviene Bettarini Giovanni

19.03: Entra in aula Razzanelli Mario

19.04: Interviene Biti Caterina sostituisce il consigliere Trombi con il consigliere Torselli come scrutatore

19.04 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 1

Non Votanti: 3

19.05: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Colangelo Marco, Collesei Stefania, Della Felice Susanna, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Astenuti

Razzanelli Mario

Non Votanti

Grassi Tommaso, Torselli Francesco, Verdi Donella

19.05: Interviene Biti Caterina

19.05: Esce dall'aula Xekalos Arianna

19.06: Interviene Biti Caterina

19.06 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto.

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

19.06: Esito: Approvato

Favorevoli


Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Non Votanti

Torselli Francesco

19.06: Interviene Biti Caterina toglie la seduta

ALLEGATO N.1: Delibera. n. 2017/C/00072 (Prop. Delib. n. 2017/00666) – Approvata



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2017

DELIBERAZIONE N. 2017/C/00072 (PROPOSTA N. 2017/00666)

ARGOMENTO N.1222

Oggetto: Complesso edilizio ubicato tra via Ponte alle Mosse, via Ponchielli, Via Petrella, sede del Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT). Riassetto generale del servizio. Approvazione ex art. 35, comma 5, NTA del RU.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 13:42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Alessio Rossi, Andrea Ceccarelli, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Susanna DELLA FELICE	Mario RAZZANELLI
Niccolò FALOMI	Fabrizio RICCI
Massimo FRATINI	Alessio ROSSI
Fabio GIORGETTI	Francesco TORSELLI
Tommaso GRASSI	Donella VERDI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cecilia PEZZA
Andrea CECCARELLI	Cristina SCALETTI
Jacopo CELLAI	Luca TANI
Angelo D'AMBRISI	Mario TENERANI
Maria Federica GIULIANI	Giacomo TROMBI
Silvia NOFERI	Arianna XEKALOS

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Visti i seguenti riferimenti normativi:

D Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico enti locali*);

DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

LR 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*);

Premesso che il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011 e di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015; tali strumenti, modificati a seguito delle varianti urbanistiche successivamente intervenute, sono consultabili nella loro versione vigente attraverso il servizio Web <http://webru.comune.fi.it/webru>;

Visto che

1. l'art. 35, comma 1, delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del RU vigente definisce i *servizi collettivi* come le *aree che individuano le molteplici attività erogate da soggetti pubblici nel territorio comunale. Tali aree, esistenti e di progetto, concorrono alla dotazione territoriale specifica (standard DM 1444/1968)*;
2. in particolare il comma 5 del medesimo art. 35 stabilisce che:
(...) *Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale dei servizi esistenti, compresi ampliamenti anche fuori sagoma nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici.*

Nel caso di riassetto generale del servizio è presupposto per il rilascio del titolo abilitativo la preventiva approvazione da parte del Consiglio comunale di uno schema progettuale che fornisca gli elementi di conoscenza e le necessarie verifiche di compatibilità sulla base dei fattori di impatto con il contesto di cui all'art.20 e con eventuali elementi da tutelare, siano essi di carattere territoriale che architettonico;

Considerato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 5, secondo capoverso, sopra riportato, il Dipartimento provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), ha presentato attraverso il professionista incaricato la **documentazione tecnica per l'ottenimento dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di riassetto generale del servizio Sede ARPAT posto in Firenze – Via Ponte alle Mosse 211**, prevista dalla norma (con posta elettronica certificata del 21.09.2017 conservata tramite acquisizione al prot. gen. 291911/2017), allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

Vista pertanto la suddetta documentazione e in particolare quella recante nello specifico la **Proposta di riassetto generale del servizio Sede ARPAT posto in Firenze – Via Ponte alle Mosse 211** costituita dai seguenti allegati alla PEC richiamata al punto che precede e pertanto consultabili aprendo l'**Allegato B**:

documento	nome file
planimetrie e schemi urbanistici	A4_TAV.2.pdf.p7m.p7m
relazione che fornisce gli elementi di conoscenza e le necessarie verifiche di compatibilità sulla base dei fattori di impatto con il contesto di cui all'art.20 e con eventuali elementi da tutelare, siano essi di carattere territoriale che architettonico e suoi allegati integranti	2_RELAZIONE+URBANISTICA+Sett.2017.pdf.p7m.p7m) - A2.1_estratto di mappa.pdf.p7m - A2.2_planimetria catastale.pdf.p7m - A2.3_estratto R.U. Comune FI.pdf.p7m - A2.4_Estratti da Archivio Storico Comune Firenze.pdf.p7m

Visto altresì e preso atto di quanto specificato nel documento denominato **Proposta di riassetto generale del servizio | art. 35, comma 5, nta RU ARPAT, via Ponte alle Mosse 211 - relazione urbanistica** redatto a

cura del Servizio Pianificazione urbanistica della Direzione Urbanistica e sottoscritto dal Direttore della Direzione stessa, che, partendo dall'esame della proposta di riassetto presentata, specifica le ragioni del ricorso, nel caso in oggetto, alla procedura di cui all'art. 35, comma 5, secondo capoverso, delle NTA del RU;

Preso atto dunque che anche tale documento è allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale quale **Allegato A**, in quanto contiene le motivazioni e i presupposti del presente atto;

Dato atto che i documenti allegati al presente provvedimento a formarne sua parte integrante e sostanziale, sono sottoscritti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e sono conservati tramite acquisizione al protocollo unificato del Comune di Firenze (*Sigedo*) (**Allegato A prot. gen. 353409/2017; Allegato B prot. gen. 291911/2017**) nonché nel sistema di gestione documentale del Comune di Firenze (*Ode*);

Preso atto in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della Direzione Urbanistica/Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del D. Lgs. 267/2000, e precisato che, trattandosi di mero atto di attuazione del RU quale presupposto procedimentale necessario per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, non sono quantificabili, ai fini della richiesta del parere contabile, per i contenuti, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del Comune;

Considerato che sussistono le condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5, secondo capoverso, delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, la **Proposta di riassetto generale del servizio Sede ARPAT posto in Firenze – Via Ponte alle Mosse 211** costituita in particolare dai seguenti elaborati contenuti nell'**Allegato B**:

documento	nome file
planimetrie e schemi urbanistici	A4_TAV.2.pdf.p7m.p7m
relazione che fornisce gli elementi di conoscenza e le necessarie verifiche di compatibilità sulla base dei fattori di impatto con il contesto di cui all'art. 20 delle NTA del RU e con eventuali elementi da tutelare, siano essi di carattere territoriale che architettonico (e suoi allegati integranti)	2_RELAZIONE+URBANISTICA+Sett.2017.pdf.p7m.p7m) - A2.1_estratto di mappa.pdf.p7m - A2.2_planimetria catastale.pdf.p7m - A2.3_estratto R.U. Comune FI.pdf.p7m - A2.4_Estratti da Archivio Storico Comune Firenze.pdf.p7m

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 13/11/2017

Il Dirigente/Direttore
Stefania Fanfani

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli

20: Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano,

Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collese, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi

contrari	0:	
astenuti	1:	Mario Razzanelli,
non votanti	3:	Tommaso Grassi, Francesco Torselli, Donella Verdi,

essendo presenti 24 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:
Andrea CECCARELLI, Angelo D'AMBRISI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:
Tommaso GRASSI, Mario RAZZANELLI, Donella VERDI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Marco Colangelo, Stefania Collese, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Francesco Torselli,

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 22 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 3	29/11/2017	14/12/2017	12/12/2017	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. A PROPOSTA DI RIASSETTO GENERALE DEL SERVIZIO | ART. 35, COMMA 5, NTA RU ARPAT, VIA PONTE ALLE MOSSE 211 - RELAZIONE URBANISTICA
- ALL. B PROPOSTA DI RIASSETTO GENERALE DEL SERVIZIO SEDE ARPAT POSTO IN FIRENZE . VIA PONTE ALLE MOSSE 211

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.


da Deliberazione n.2017/C/00068 a Deliberazione n.2017/00072

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

LA VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
(Patrizia De Rosa)



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Caterina Biti)



LA VICE SEGRETARIO GENERALE
(Carla De Ponti)



IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Massimo Fratini)

